



Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

***“Valutazione preliminare
degli aspetti di illegittimità
della attuale legislazione
in materia tributaria alla luce
degli Atti della
Assemblea Costituente”***

*...Salve le esclusioni e le riduzioni
d'imposta intese ad assicurare la
disponibilità del minimo necessario al
soddisfacimento dei bisogni essenziali
della vita, tutti debbono concorrere
alle spese pubbliche in modo che
l'onere tributario complessivo
gravante su ciascuno risulti informato
al criterio della progressività...*

On. Scoca - Ass. Cost 23 Maggio 1947)

Ringraziamenti.....	3
Premessa.....	4
Il sistema fiscale attraverso gli atti della Assemblea Costituente.....	5
Lo sviluppo dell' Articolo 53 in Assemblea Costituente	14
Il valore etico dell' adempimento fiscale ed il concetto di "sacrificio" proporzionato alla capacità di sopportazione	19
Aspetti di Illegittimità della attuale legislazione in materia tributaria	19
La Questione della determinazione della Capacità Contributiva.....	19
La Ripartizione delle Imposte fra dirette ed indirette	24
La Questione dell' IVA e delle Accise.	24
La Questione della "Tassa sulle Tasse" detta anche "Tassa sull' Onestà"	27
L' effetto benefico di una normativa fiscale che attui finalmente l' articolo 53 della Costituzione.....	28
La realtà di una madre con neonato	30
Ma come vanno a finire le storie nell' attuale sistema fiscale?.....	32
La questione dei redditi forfetari.....	34
Conclusioni.....	39
Appendici	40
A-Le violazioni dello Statuto del Contribuente	41
B-Sanatorie e condoni.....	42
C- Un Testo Unico delle norme fiscali.	42
D- Esempio di applicazione corretta dell' articolo 53 della Costituzione per la determinazione della Effettiva Capacità Contributiva per tutti.	43
E- 150 anni d' Italia attraverso il Fisco: dal pareggio di bilancio alla riforma Vanoni	45
F-Premessa dal documento "Economia Sommersa e Flussi Finanziari"	47

Ringraziamenti

Il primo ringraziamento non possiamo non riservarlo a loro, ai Padri ed alle Madri Costituenti. Solo grazie al loro impegno, alla loro dedizione, al loro fortissimo senso etico ed alla loro intelligenza di statisti oggi possiamo disporre di una delle migliori Costituzioni, informata a criteri democratici, aderenti alla coscienza della solidarietà sociale.

E la solidarietà sociale rappresenta un aspetto che permea tutta la nostra Costituzione. Negletto dal Legislatore, ma sempre vivo e vivifico. Come cittadini non possiamo non considerarci destinatari, testimoni e primi difensori della Costituzione. Proprio perchè essa rappresenta il patto sociale principale, quello che regola tutti gli aspetti di cittadinanza, ciò che ci unisce e ci fa italiani. In essa troviamo “una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti” (Dossetti).

Il Costituente Piero Calamandrei, partecipando ad un ciclo di conferenze sulla Costituzione rivolte agli studenti universitari e medi, così si esprimeva il 26 gennaio 1955

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica. È un po’ una malattia dei giovani l’indifferentismo.”

Questa volontà di mantenere le promesse è la responsabilità di chi si impegna per la attuazione della Costituzione

Desideriamo ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno reso possibile, con validissimi contributi, la stesura di questo documento:

Il Dott. Giangiulio Ambrosini

Il Dott. Bruno Tinti

La Fondazione Commercialistitaliani

Associazione Articolo 53

Per attuare la Costituzione

Salvatore Scoca – Meuccio Ruini

Centro Ricerche e Studi Atti della Costituente- Firenze

Artifoni Rocco

Leccese Andrea

Mazzoccoli Claudio

Molino Nicola

Moliterni Pasquale

Paschero Anna

Sbrana Maurizio

Torelli Roberto

Premessa

Il giorno 15 Ottobre 2014 si è tenuta una audizione della Associazione “Articolo 53” di fronte alla Prima Commissione Affari Istituzionali della Regione Toscana.

Al termine della audizione, il Presidente ci ha chiesto, come Associazione “Articolo 53”, di raccogliere, in una memoria sintetica da allegare agli atti già presentati, la indicazione degli aspetti della attuale legislazione tributaria che, secondo la nostra opinione e secondo la nostra conoscenza, possono configurare ipotesi di illegittimità per violazione di uno o più articoli della Costituzione.

Rimandando alle opportune sedi la trattazione strettamente tecnico-giuridica, la questione che intendiamo qui approfondire è quella del rapporto tra la normativa in ambito tributario¹ ed il disegno costituzionale che emerge dai verbali della Assemblea Costituente. Nella prima parte ci soffermeremo, su quanto concerne la natura della Capacità Contributiva e le modalità della sua determinazione nella effettiva consistenza. Trattare il tema della della base imponibile è, a tutti gli effetti, il modo più concreto e corretto per introdurre poi la questione della progressività.

Quanto alle modalità con cui si può porre la questione della legittimità, ci limitiamo ad osservare che la Suprema Corte, si pronuncia dietro sollecitazione di soggetti richiedenti che ne abbiano facoltà².

L’auspicio che formuliamo è che questa sollecitazione arrivi - anche attraverso lo stimolo di documenti che, come questa memoria, nascono dall’impegno dei cittadini - a tutte le istituzioni ed al Legislatore o, attraverso le modalità indicate dalla Legge, alla Corte Costituzionale . A decenni di distanza dalla entrata in vigore della Costituzione le istituzioni, a tutti i livelli, ma in particolare quelle più prossime al cittadino (Regioni e Comuni), devono interrogarsi seriamente sui temi strutturali del Sistema Tributario.

E’ nostra opinione, e cercheremo di documentarlo attraverso questa memoria, che siamo oramai in presenza di una divaricazione difficilmente recuperabile tra le norme in ambito tributario e le prescrizioni che la Assemblea Costituente ha dato in sede di discussione e che sono, a nostro modo di vedere, imprescindibili se si desidera una tassazione equa, solidale ed effettivamente basata sull’articolo 53 della Costituzione. La prescrizione fondamentale è rappresentata dall’imposta personale e progressiva da basarsi esclusivamente sulla effettiva capacità contributiva (e non solo quindi sui redditi....) delle persone fisiche, dal momento che essa viene versata da non meno di 48 milioni di contribuenti nel nostro paese.

La forma che abbiamo deciso di fornire al presente documento è quella di una esposizione che consenta al lettore, indipendentemente che si tratti di cittadini, di rappresentanti di essi nei Regioni o nei Comuni, di associazioni e movimenti, di ripercorrere ed approfondire questi argomenti che, a nostro parere, sono critici per gli aspetti sociali economici e politici della fase che il nostro paese sta attraversando

Consideriamo questo un onore ma, al contempo, avvertiamo la responsabilità del compito. Confidiamo che quanto andremo ad esporre risulterà utile per coloro che decideranno di appoggiare queste considerazioni che, si badi bene, muovono dalle prescrizioni dei Costituenti.

¹ Si veda in “Appendice C- Un Testo Unico delle norme fiscali” per la sintesi della Legislazione esistente.

² Il giudizio sulle leggi- Sono previste solo alcune vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento in via incidentale (indiretta o di eccezione) ex l’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e col procedimento in via di azione (diretta o principale) che può essere attivato dallo Stato e dalle Regioni. La Corte Costituzionale ha riconosciuto anche alla Corte dei Conti, in sede di controllo, la legittimazione a promuovere in via incidentale questioni di legittimità costituzionali ravvisando in essa i caratteri dell’autorità giurisdizionali (sentenze n.165 del 1963, n.121 del 1966, 226 del 1976).

Il sistema fiscale attraverso gli atti della Assemblea Costituente

Iniziamo presentando una analisi generale sul tema. Chiamiamo ad esprimersi il Dott. GIANGIULIO AMBROSINI, Magistrato in Cassazione, nella prefazione al libro “FISCO: LA COSTITUZIONE TRADITA”³.

“L’art. 53 della Costituzione, composto da due commi, sintetizza perfettamente nell’ambito della contribuzione fiscale l’ideologia egualitaria che ispira la nostra carta Costituzionale e si inserisce nel filone solidaristico di cui rappresenta una delle espressioni più significative. Proclamando che TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITA’ CONTRIBUTIVA e che IL SISTEMA TRIBUTARIO E’ INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITA’, l’art. 53 traduce in pratica il principio di eguaglianza sostanziale dettato dal comma 2 dell’art. 3, secondo cui è compito della Repubblica (ossia di tutti gli organi pubblici dal Parlamento, al Governo, agli Enti locali, alla Magistratura) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Lo Stato in primo luogo e gli Enti pubblici territoriali – cui è stato delegato nel tempo un sempre maggior numero di compiti in settori primari di vita civile – hanno, come è ovvio, la necessità di essere dotati di mezzi finanziari per provvedere alle esigenze collettive, dalla giustizia alla sicurezza, dalla difesa alla tutela della salute, dalla istruzione ai trasporti, dalle opere di interesse generale alla garanzia del lavoro, e via discorrendo. Le risorse economiche non possono che essere fornite dagli stessi soggetti fruitori dei “servizi” nel cui interesse di carattere generale vengono forniti e gestiti. Detto per inciso, la norma Costituzionale, a differenza di molte altre in cui vi è espresso riferimento ai “cittadini”, significativamente riguarda “tutti”, quindi cittadini e non cittadini, cittadini che risiedono in Italia e cittadini che non hanno perduto questa loro qualità pur risiedendo o lavorando all’estero.

Il punto è come ottenere questi mezzi, ossia attraverso quali criteri basare l’imposizione fiscale. Vi sono due estremi opposti:

- 1) far pagare a ciascuno l’intero costo del servizio di cui fruisce;*
- 2) far pagare a ciascuno una quota dei servizi, a prescindere dalla effettiva fruizione, secondo le sue condizioni economiche.*

La Costituzione ha optato in maniera inequivoca per questa seconda via, privilegiando l’imposizione diretta relativa ai redditi di lavoro, di capitale, di impresa.

Il riferimento diventa necessariamente il reddito effettivo da accertare in modo analitico/deduttivo/sistematico, che determina la capacità contributiva; ove non vi sia reddito effettivo, o questo sia al di sotto della soglia minima di vitale, non è ravvisabile la capacità contributiva.

Il passo successivo è costituito dalla previsione che, una volta accertata la capacità contributiva effettiva, il carico fiscale non possa essere uguale per tutti, onde è necessario modulare diversamente la percentuale di reddito da destinare alla contribuzione fiscale adottando il metodo della progressività. Chi più guadagna, più deve contribuire, perciò i redditi più alti devono destinare una percentuale maggiore al fisco, mentre quelli inferiori devono essere scalati percentualmente in modo da ottenere il più possibile una perequazione fra i redditi stessi.

Il fine ultimo è quello di evitare al massimo l’imposizione indiretta, che è il modo più semplice di “fare cassa” colpendo non il reddito, ma il bene o il servizio di cui si fruisce, ponendo così nel nulla il principio di progressività.

Il che appare giustificabile ove si tratti di beni di lusso (ad esempio pellicce, gioielli, barche da diporto, autovetture di alta cilindrata ecc.ecc.) o di beni voluttuari (alcoolici, sigarette), ma appare ingiustificabile quando sono toccati beni di prima necessità e di consumo diffuso (benzina, energia elettrica e in generale la fabbricazione di un bene o della spesa quotidiana) o finalizzati alla cultura (libri, spettacoli), perché vengono colpiti tutti indiscriminatamente a prescindere dal reddito effettivo.

La linea dettata dalla Costituzione è di alleggerire nei limiti del possibile le imposte indirette, ovvero di consentire la detrazione di esse dal reddito per evitare la doppia imposizione. Infatti, se un soggetto

³ Il Libro, edito nel 2008 da PAGNINI EDITORE –FIRENZE, è stato pubblicato a cura della FONDAZIONE DON LORENZO MILANI e del CIRCOLO ARCI R. ANDREONI

in ipotesi percepisce un reddito eguale a 100 e viene tassato per 33, sui restanti 67 egli paga per imposte indirette su beni necessari o di largo consumo una percentuale notevole, così che il suo reddito effettivo si riduce a 45- 50. Sotto questo profilo il nostro paese appare notevolmente arretrato e vittima di propagande demagogiche, quando si promette di abbassare le aliquote sui redditi, ma al tempo stesso si aumentano o si moltiplicano le imposte indirette o si consente agli Enti locali di alzare le addizionali di imposta sui redditi (senza adeguati criteri di progressività, mancando il reddito effettivo), così che quel che apparentemente viene tolto dal centro, viene aggiunto in periferia a tutto vantaggio dei redditi più alti, o viene fatto ricadere in maniera falsamente egualitaria su ciascuno. La Costituzione fornisce rimedi soltanto parziali in favore dei titolari di redditi particolarmente bassi o nulli attraverso misure di natura assistenziale.

Vanno ricordati a titolo di esempio alcuni articoli, quali il 24 (garanzia della difesa gratuita in sede giudiziaria, sia penale che civile, per i non abbienti): il 30 (agevolazione con misure economiche per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose): il 32 (cure gratuite agli indigenti): il 34 (gratuità della scuola dell'obbligo e borse di studio, assegni e altre provvidenze per l'accesso ai gradi più alti di istruzione per i meno abbienti): il 39 (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, nonché garanzia di mezzi adeguati per le esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria). Si tratta di interventi che sopperiscono alla insufficienza del reddito e, in omaggio all'art. 3 sull'eguaglianza sostanziale, tendono a superare alcune condizioni di inferiorità economica e sociale che impediscono l'esercizio di diritti fondamentali. In pratica è l'inversione della pretesa fiscale, poiché lo Stato in luogo di richiedere fornisce mezzi. Altra cosa è l'assistenzialismo, altra cosa è l'imposizione fiscale. La necessità di assistenzialismo può essere ridotta in quanto venga realizzata la maggiore perequazione fiscale.

D'altro lato la spesa pubblica ben può essere ridotta, così diminuendo la pretesa fiscale, attraverso una serie di "risparmi" a cominciare da ingiustificate esenzioni o riduzioni di imposta (l'esempio più clamoroso riguarda i parlamentari) o da assurdi benefici (auto blu, scorte a soggetti che non ne hanno necessità, esenzioni tariffarie o prestazioni di servizi gratuite a soggetti investiti di funzioni pubbliche), per non dire di retribuzioni del tutto ingiustificabili o di mantenimento di "enti inutili" come le comunità montane al livello del mare al solo fine di consensi elettorali – tanto per fare alcuni esempi.

In conclusione l'impianto Costituzionale in materia fiscale è solido. Non altrettanto si può dire per quanto riguarda la legislazione, farraginosa, contraddittoria, discriminatoria non sorretta da linee guida precise, sostanzialmente iniqua; e a maggiore ragione per quanto riguarda la volontà politica, subordinata agli interessi di grandi gruppi industriali, restia a sopprimere privilegi, ancorata a pratiche di sottogoverno difficili da estirpare, incapace di affrontare in una visione complessiva i problemi, deviata dalla demagogica sirena di "non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti".

Giangiulio Ambrosini

La imposta personale e progressiva sui redditi delle persone fisiche, destinata dai Costituenti a “..diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario..”, consente dunque di assicurare l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini perché tutti devono versare le imposte al fine di concorrere alle spese pubbliche (salvo le esenzioni stabilite dalla legge) ed a prescindere dalla provenienza del loro reddito. Si tratta inoltre di un dovere inderogabile ai sensi dell'art.2 Cost.⁴.

La Repubblica, ha sancito la Assemblea Costituente, ne richiede l'adempimento nella misura stabilita dalla legge ma, si badi bene, attraverso un sistema tributario la cui forma è indicata dall'art.53 Cost.⁵.

⁴ **Art. 2.** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

⁵ **Art. 53.** Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Da ciò discende che le uniche forme legittime di concorso alle spese pubbliche sono quelle che rispettano la forma indicata dai due commi dell'art. 53 Cost. Da ciò discende pure che non sono legittime quelle leggi che, in forma o in sostanza, non rispettano il dettato costituzionale, prescrivendo norme pregiudizievoli o lesive dei diritti del cittadino.

Non deve peraltro sembrare banale la seguente affermazione *“Il Legislatore ha ricevuto dall'Assemblea Costituente l'obbligo, giuridico e morale, di emettere normative in linea con i principi costituzionali”*.

Ai sensi dell'art.2 Cost., la Repubblica non solo *riconosce* ma *garantisce* i diritti inviolabili dell'uomo. Questo è un principio cogente per il legislatore, dal momento che la Costituzione obbliga non solo alla aderenza ai principi in essa contenuti, ma alla verifica che non solo gli effetti derivanti dalla applicazione della norma vadano a realizzare quanto formalmente enunciato, ma che questi effetti non risultino lesivi dei diritti dei cittadini.

L'impianto costituzionale è basato, dal punto di vista economico, sul concorso di tutti alle spese pubbliche.

Questo rappresenta il sistema che consente allo stato di reperire le risorse finanziarie necessarie per *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Questo, ai sensi dell'art.3 Cost.⁶, è il compito di uno stato che pone a fondamento della sua Costituzione il principio della *«anteriorità della persona di fronte allo Stato»*.

La Assemblea Costituente ha dunque fornito al Legislatore un progetto di Stato estremamente equilibrato fra diritti e doveri, attribuendo a questo equilibrio il compito fondamentale di assicurare la libertà per i cittadini.

(Ass. Cost 10 Settembre 1946 pag 24).

DE VITA. osserva che si parla troppo di diritti e poco di doveri. A suo avviso, occorre equilibrare diritti e doveri. È stato giustamente detto che il diritto senza dovere fa il padrone, che il dovere senza diritto fa il servo. Equilibrando i diritti e i doveri si fa l'uomo veramente libero. In questo equilibrio è tutto un mondo nuovo, e raggiungerlo è la grande missione di questo secolo.

Venendo all'ambito tributario, questi principi, come ha osservato Ambrosini, si possono concretizzare solo attraverso la determinazione della EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA PER TUTTI secondo il metodo analitico/deduttivo/sistematico, cosa che NON RAPPRESENTA AFFATTO una caratteristica della Legislazione Tributaria Attuale.

Questa prima osservazione pone immediatamente un serio dubbio sulla legittimità *(ai sensi dell'articolo 53, comma 1, Cost.)* di un sistema che pone differenze sostanziali e sempre più profonde fra categorie di cittadini, a causa della discrepanza congenita nelle forme in cui si giunge alla determinazione dell'oggetto della imposizione.

Quello cui assistiamo, dal 1974, è di seguito indicato:

- Da un lato esistono forme di determinazione basate sul reddito globale da lavoro dipendente o da pensione tassato poi *“in toto”* senza che vengano prima tenuti nel debito conto, e nella consistenza effettiva, tutti i carichi personali del contribuente e suo del nucleo familiare che è formato dalle

⁶ **Art. 3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

persone cui, per obbligo giuridico o morale il contribuente deve provvedere.

- Dall'altro vi sono, per altre categorie, meccanismi sintetici/induttivi che consentono ai contribuenti di denunciare solo in parte del reddito effettivo conseguito (per citare solo un esempio: Studi di Settore) .
- Vi sono poi altre forme di tassazione basate su cedolari, come nel caso delle Rendite da Capitale o da Affitto di Immobili.

Dunque ciò che per il Costituente è sempre stato indicato come univoco, nel sistema tributario attuale diventa estremamente diversificato, e diversificato a tal punto da diventare persino "altro" nel momento in cui i tributi indiretti (l'IVA, le Accise e, in genere, i tributi che gravano sui consumi, regressivi per definizione) insieme a canoni, bolli, tasse di proprietà, fino ad arrivare ai proventi dei monopoli (tabacchi e lotterie) o addirittura alle slot-machines, tendono a diventare sempre più rilevanti nella contribuzione al finanziamento delle spese pubbliche.

Oltre all'eguaglianza formale l'imposta, secondo quanto indicato all'art. 53 Cost., è strumento che deve raggiungere l'eguaglianza sostanziale e redistributiva.

E questo può essere ottenuto solo se, alla determinazione della effettiva capacità contributiva secondo il metodo analitico/deduttivo/sistematico, si associa la complessiva progressività, cosa che rappresenta la vera carta democratica e vincente dell'imposizione personale.

La Assemblea Costituente su questi principi ha discusso approfonditamente nella seduta del 23 maggio 1947 ⁷, quella che approvò il testo definitivo dell'articolo 53. (Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4208). Presidente: On. Umberto Terracini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione dell'articolo nel testo dell'emendamento firmato dagli onorevoli Meda Luigi, Scoca ed altri, accettato dalla Commissione. Il primo comma dice: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

(È approvato).

Il secondo comma dice: «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

(È approvato).

L'articolo, nel suo complesso, risulta così approvato:

« Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

« Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

I Costituenti non lasciano dubbi in proposito, e le loro indicazioni devono trovare ascolto presso chi deve valutare la rispondenza delle leggi al disegno costituzionale.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4208).

SCOCA Basta capovolgere la situazione attuale del rapporto fra imposte reali e personali. Dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l'imposta complementare, che è l'unica imposta diretta di carattere progressivo, è comparativamente una ben minima cosa.

Ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione.

Possiamo mantenere le imposte dirette reali (e si debbono mantenere, - almeno come necessaria base di accertamento dell'imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino)- purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote, e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva.

Se ciò faremo, potremo potenziare l'imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario.

Il passo appena citato del Costituente consente al lettore di intuire la distanza che separa il disegno

⁷ Si faccia riferimento alle pagine da 4202 a 4208 del Verbale.

costituzionale dalla struttura del Sistema Tributario attuale. Come argomenteremo in questo documento, è il Costituente stesso ad illustrare nei dettagli i principi cui dovrebbe essere informato il Sistema Fiscale e quindi, a maggior ragione, il corpus legislativo che tratta della questione tributaria.

La Assemblea Costituente ha ritenuto di non doversi applicare la imposta unica, ma di mantenere entrambe le forme - diretta ed indiretta- di imposta. Ha però attribuito a ciascuna di esse ruoli ed ambiti ben precisi, con l'obbligo per il Legislatore di rafforzare notevolmente l'imposta progressiva sul reddito e di ridurre contemporaneamente la tassazione indiretta.

Cosa questa che non è accaduta assolutamente. Il Legislatore, invece, nel tempo ha elevato le aliquote IVA (oggi la aliquota massima è al 22% , ma si ipotizza una crescita di uno o due punti percentuali ulteriori) riducendo in numero le aliquote IRPEF e riducendo addirittura la aliquota più alta, elevando quella minima. Sostanzialmente, è stato generato, in tema di tassazione, l'esatto opposto di quanto i Costituenti hanno con precisione indicato.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4208).

SCOCA".Con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. Per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressività senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica ..che sarebbe, almeno per ora, l'esperimento pericoloso".

Lasciando da parte l'approfondimento strettamente tecnico-giuridico, è lo stesso senso comune ad indicare che si possono identificare aspetti di illegittimità nei seguenti casi :

A- Quando il Legislatore legifera in contrasto con il dettato costituzionale.

B- Quando, nel tempo, le leggi si complichino a tal punto che le norme o i decreti attuativi emanati producono effetti in violazione dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, o quando viene leso il principio di uguaglianza sostanziale tra cittadini.

Nel caso del Sistema Tributario, come abbiamo accennato e come vedremo, siamo in presenza di entrambi questi fenomeni.

Per quanto concerne il caso **A**, le norme di accertamento contenute nella Legislazione Tributaria attuale⁸ (ed in specie le norme che disciplinano la determinazione del Reddito Imponibile) contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 "*disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*", nella Legge numero 917 dell'anno 1986 "*Testo Unico delle imposte dirette*" e poi nel Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331⁹ non risulta, a nostro parere, in linea con quanto indicato dalla Assemblea Costituente (in particolare nella Seduta del 23 maggio 1947) e non sono conformi nè a quanto si deduce dagli atti parlamentari che seguirono la entrata in vigore della Costituzione (ad esempio La proposta di legge del Vanoni del 1951, detta anche di

⁸ Si veda la "Appendice C- Un Testo Unico delle norme fiscali" per la sintesi della Legislazione esistente.

⁹ Si legga quanto contenuto ai seguenti link

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Gli%20studi%20di%20settore/4_4_Part_e_2.pdf

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+leggi+provvi+Studi+Settore/Anni+precedenti+1999+-+1973/STUDI+DI+SETTORE+-+PRIME+NORME>

“perequazione tributaria” ed ispirata a principi di equità fiscale¹⁰) nè ai principi indicati nella Legge Delega n. 825 del 9-ottobre-1971 “*Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria*”¹¹.

Fermo restando che gli argomenti sono molteplici, elenchiamo di seguito gli aspetti che consideriamo più urgenti in base alla condizione del paese

1. *riconoscere natura e ruolo della Effettiva Capacità Contributiva in sede di determinazione degli imponibili da sottoporre a tassazione*
2. *adottare, per tutti indistintamente, il medesimo metodo analitico/deduttivo/sistematico (ai sensi dell’art. 53, primo comma, Cost) allo scopo di determinarne la effettiva consistenza ai fini della tassazione così come del calcolo di indici sintetici¹² che consentono poi l’accesso ai servizi o alle prestazioni sociali.*
3. *determinare le modalità secondo le quali il Prelievo Fiscale che grava sul cittadino risulti nel suo complesso progressivo (ai sensi dell’art. 53, secondo comma, Cost)*

Su queste tre direttrici si può (e a nostro avviso si deve) costruire, a partire dalla Costituzione, il nuovo sistema fiscale. Un nuovo sistema che appartenga ai cittadini e che, quindi, possa diventare parte della agenda dei lavori delle istituzioni a qualunque livello ed in particolare per quelle più prossime al cittadino come Comuni e Regioni. Pertanto, sino a quando Comuni e Regioni non inizieranno un percorso sia conoscitivo (attraverso dibattiti, conferenze e anche documenti come la presente memoria) che ufficiale (tramite mozioni, ordini del giorno ed altri atti ufficiali da parte dei Consigli), non si potrà costringere il Parlamento a mettere mano alla “questione fiscale” ed a trattare finalmente la questione fiscale secondo i principi che andremo ad esporre e che sono evidentemente violati dall’attuale legislazione.

Chi infatti ha il mandato da parte dello Stato di esercitare la potestà impositiva, quale che ne sia la forma o la misura, è tenuto, per obbligo morale ancorché giuridico, a porsi prima, ed a porre alla Suprema Corte poi, tutte i dubbi e le eccezioni di legittimità relative alla struttura del sistema tributario.

Le questioni da tempo aperte non riguardano certo solo la “Tax Compliance” (e, con essa, i fenomeni della Economia Sommersa e della Evasione Fiscale) dato che questi fenomeni afferiscono a fattispecie di reato e quindi devono e dovranno essere comunque indirizzati da normative adatte.

Esse riguardano, invece, la **INTERA STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO** in quanto è essa stessa a produrre, secondo il nostro parere, la violazione dei due commi dell’art. 53 Cost. dell’art.2 Cost. e dell’art. 3 Cost. E, come abbiamo precedentemente indicato, la violazione è avvenuta sia nell’atto legislativo iniziale (D.P.R. n. 600 del 1973) che nei principali atti legislativi che si sono succeduti (Legge numero 917 dell’anno 1986 e Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331), dal momento che non solo non hanno corretto le anomalie iniziali, ma le hanno allargate, arrivando ad un sistema profondamente ingiusto e con vari aspetti di illegittimità.

¹⁰ Si veda la *Appendice-E- 150 anni d’Italia attraverso il Fisco: dal pareggio di bilancio alla riforma Vanoni*

¹¹ In relazione alla Legge 825/71, “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”, osserviamo quanto segue: trattandosi del primo esempio di atto legislativo della storia repubblicana con il quale il Parlamento ha inteso dare attuazione alla Costituzione, essa riveste una importanza notevolissima non solo in ambito legislativo, ma anche negli ambiti storico e politico. Se come legge delega è stata, nella sostanza, disattesa (in quanto il Legislatore poco o nulla ha tratto da essa negli atti legislativi successivi), in campo politico e storico il suo testo è ancora oggi attualissimo e, a nostro avviso, le sue linee guida dovrebbero formare la base per una nuova legislazione, in particolare per quella concernente la natura e la determinazione della **EFETTIVA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA**.

¹² Oggi si utilizzano indici sintetici come l’ISEE “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”

In appendice trattiamo anche delle violazioni della Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”. Entrata in vigore il 1° Agosto 2000, votata all'unanimità è giunta ormai al suo quattordicesimo anno di vita. Pur trattandosi di una legge emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed il contribuente, la sua sistematica mancata applicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l'evidente, scarsa considerazione che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi sino oggi, hanno sempre avuto per questi temi.

Sul tema della struttura del Sistema Fiscale non possiamo non citare, per la sua competenza e per la sua chiarezza, il Dott. Bruno Tinti, che ha trattato la materia fiscale come Magistrato, avendo ricoperto per circa venti anni il ruolo di Presidente di Commissione Tributaria: uno dei massimi esperti in questo campo, quindi, Nel suo Libro “La Rivoluzione delle Tasse” edito da Chiarelettere nel 2012, analizziamo quanto indica Tinti al capitolo “La Capacità Contributiva” (pagg. 12-16).

“Un sistema contributivo iniquo

Senza casa né cibo non si vive. E non si vive senza medicine, scuole, vestiti, riscaldamento: sono i cosiddetti bisogni primari. Costano, e la maggior parte dei nostri soldi finisce lì. Per qualcuno tutti i soldi finiscono lì; altri non riescono ad averne abbastanza e devono rinunciare a molte cose di cui hanno estremo bisogno; addirittura fanno debiti perché di certe cose non si riesce a fare a meno; oppure ci si riesce ma con molta difficoltà. Eppure tutti - quelli che hanno più di quanto gli serva per soddisfare i bisogni primari, quelli che hanno quanto basta e quelli che ne hanno meno - tutti pagano le imposte nello stesso modo: su quello che incassano. Ed è una vera ingiustizia. Immaginiamo una famiglia composta da marito e moglie con un entrata di 3000 euro al mese e che spende per i bisogni primari 2000 euro; ogni mese gliene restano 1000 da risparmiare o da spendere per il superfluo. E adesso immaginiamone altre due, una con due figli e un'altra con due figli e anziani genitori a carico; anche queste incassano ogni mese 3000 euro. La prima spenderà tutto per i bisogni primari e la seconda nemmeno ce la farà a soddisfarli. Eppure tutte e tre le famiglie pagheranno la stessa quantità di imposte (salvo insignificanti detrazioni e deduzioni) diciamo 500 euro al mese. Perché? Perché il nostro sistema tributario è profondamente incostituzionale: identifica la «capacità contributiva», quella sulla quale, secondo l'articolo 53 della Costituzione, va calcolato il contributo che ognuno deve pagare al fisco, con il reddito. Da ciò deriva che l'erario calcola le imposte su quello che si incassa, nel nostro esempio sui 3000 euro che entrano ogni mese in tutte e tre le famiglie. Vi pare giusto? Certo che no.

La «capacità contributiva» è quello che si guadagna, non quello che si incassa. L'utile, non il ricavo. Nessuno penserebbe di tassare i ricavi di un'impresa senza permetterle di detrarre i costi: vendo patate, alla fine dell'anno ho un ricavo di 1000; quanto ho speso per comprare le patate? Cinquecento. Bene, pagherò le imposte su 500. Ma le persone non hanno diritto a detrarre quanto spendono per il costo della vita: pagano su quello che incassano, non su quello che guadagnano. E questo è ingiusto perché, come si è visto «parità di reddito» non significa affatto parità di «capacità contributiva».

La Costituzione tradita

Violazione costituzionale, dunque. Particolarmente grave perché perpetrata attraverso la legge. In questo caso l'iniquità fiscale non è attribuibile al cittadino che si sottrae ai suoi doveri (come succede in molti altri casi) ma alla classe dirigente del paese, incapace e disonesta.

L'articolo 53 della Costituzione è tradito anche in un altro modo, dove tutti capiscono benissimo, la parità di capacità contributiva può essere solo apparente. L'evasore di imposta rappresenta al fisco una situazione falsa cui conseguono risultati perversi: la progressività dell'imposizione fiscale, che è il parametro di valutazione della capacità contributiva, è anch'essa influenzata dalla falsità. Se si dichiara un reddito inferiore a quello reale, quale che sia il criterio con cui si quantificano le imposte, quello del reddito o quello della capacità contributiva, l'evasione che ne deriva aumenta in maniera progressiva, proprio come dovrebbe aumentare l'imposta dovuta. Chi evade, insomma, evade somme proporzionalmente maggiori quanto maggiore è il reddito non dichiarato: più si guadagna, più cresce la percentuale del proprio reddito che si deve consegnare al fisco. È per questo che la misura proporzionale del prelievo fiscale non è uguale per tutti: se su un reddito modesto (15.000 euro all'anno) si paga il 23 per cento (3450 euro), su uno elevato (150.000 euro all'anno) si paga 16 volte

tanto, il 38 per cento (57.670 euro). Non che sia un sistema sbagliato, solo che può funzionare solo in un mondo ideale; il che significa dove non ci siano persone disoneste. Perché è ovvio che, se uno dichiara meno di quello che guadagna, paga meno imposte sfruttando, in senso inverso, il criterio della progressività: meno dichiara, più bassa è l'aliquota di imposta che gli viene applicata. Il risultato di tutto ciò è un conflitto generalizzato tra i cittadini; tutti contro tutti e tutti contro lo Stato: i lavoratori dipendenti contro i lavoratori autonomi e gli imprenditori; gli imprenditori (soprattutto i piccoli e medi) e i lavoratori autonomi contro lo Stato, cui sottraggono gettito fiscale nella più completa impunità; i dipendenti e i pensionati, a loro volta, contro lo Stato, colpevole di inerzia e complicità con i lavoratori autonomi e dunque di vessazione fiscale nei loro confronti. Naturalmente questa è una situazione di fatto, non di diritto. La classe dirigente del paese potrebbe dichiararsene estranea, trattandosi in buona sostanza di violazione di legge. «Che ne posso io sei cittadini non rispettano le leggi che ho emanato? Al più, posso punirli.» Ecco, il punto è proprio questo: la sanzione è pura teoria, in concreto a nessuno capita nulla perché le leggi tributarie (e quelle penali tributarie) sono progettate per essere violate impunemente. Si tratta di pura e semplice complicità tra Stato ed evasore fiscale. Dunque la violazione costituzionale, in questo caso, deriva, sì, da comportamenti ascrivibili ai cittadini e non alla classe dirigente, ma si tratta di comportamenti previsti e accettati. E siccome è politicamente e costituzionalmente irrazionale accettare comportamenti illeciti, il mantenimento e l'evoluzione di un sistema tributario come quello che abbiamo si spiega solo con il fatto che tali comportamenti illeciti in realtà sono voluti. I risultati di questa situazione sono micidiali.

Bruno Tinti

Come si evince dal testo, occorre che le Istituzioni, a tutti i livelli, rivolgano la loro attenzione sui punti da noi sollevati ¹³ perchè ne hanno obbligo e facoltà. Nella audizione del 15 Ottobre (presso la Prima Commissione - Affari Istituzionali della Regione Toscana) abbiamo indicato che le istituzioni locali (Regioni, Comuni e/o Città Metropolitane laddove queste prendano vita) sono oggetto della sentenza numero 2 del del 2006 della Corte Costituzionale.

In essa la Suprema Corte ha negato “che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi. Al contrario, ai sensi dell’articolo 53, secondo comma, Cost.,” ed ha invece sancito che “ la progressività è principio che deve informare l’intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che anche le regioni, nell’esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite”.

Il passo relativo alla sentenza della Corte Costituzionale è tratto dal libro “L’Economia Sommersa e lo Scandalo dell’Evasione Fiscale” edito da Ediesse nel 2011 e scritto dal Dott. Giancarlo Ferrero, Avvocato Generale dello Stato onorario, già Presidente del Secondo Collegio della Commissione Tributaria Centrale, e dalla Dott.ssa Daniela Bauduin, avvocato amministrativista. Rimandiamo al testo indicato per la nutrita indicazione di Decreti Legge che, sulla base del Federalismo Fiscale, hanno indicato forme e strumenti con i quali è possibile localmente disciplinare il prelievo fiscale.

E’ importante, a questo punto della trattazione, introdurre il tema del valore non solo etico, ma anche

¹³ Ricordiamo qui i punti per comodità del lettore

1. riconoscere natura e ruolo della Effettiva Capacità Contributiva in sede di determinazione degli imponibili da sottoporre a tassazione

2. adottare, per tutti indistintamente, il medesimo metodo analitico/deduttivo/sistematico (ai sensi dell’art. 53, primo comma, Cost) allo scopo di determinarne la effettiva consistenza ai fini della tassazione così come del calcolo di indici sintetici che consentono poi l’accesso ai servizi o alle prestazioni sociali.

3. determinare le modalità secondo le quali il Prelievo Fiscale che grava sul cittadino risulti nel suo complesso progressivo (ai sensi dell’art. 53, secondo comma, Cost)

tecnico-giuridico, del lavoro svolto dai Costituenti e delle discussioni che si sono svolte in Assemblea Costituente. Esse sono riportate nei Verbali delle Sedute disponibili sul sito web della Camera dei Deputati e possiamo definirle come Volontà e/o Disposizioni e/o Precetti ma, in ogni caso, esse non possono non rappresentare la Interpretazione Originale di quanto il testo costituzionale esprime. La obiezione che le volontà espresse dalla Assemblea Costituente non abbiano valore se non storico-letterario da alcuni mosso è da ritenersi pertanto del tutto priva di fondamento.

A tal proposito prendiamo spunto dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014¹⁴ relativa alla legge elettorale. Sappiamo che questa sentenza ha di fatto rilevato diversi aspetti di Illegittimità. Notiamo, al capo “3.1.– *La questione è fondata*”, le motivazioni di fondatezza delle istanze del richiedente ed, in esse, il richiamo esplicito alle volontà espresse dalla Assemblea Costituente¹⁵. Dunque è la stessa Corte Costituzionale ad utilizzare il riferimento agli atti della Assemblea Costituente, a riprova di quale sia la rilevanza del loro contenuto e la importanza per chiunque di prenderne visione.

Nel caso dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui la Repubblica chiede l’adempimento ai cittadini, vi è una incredibile ricchezza di argomenti forniti nelle sedute. Uno di questi doveri, probabilmente uno dei più importanti, è il dovere tributario, quello che riguarda il concorso alle spese pubbliche.

Come vedremo, nelle pagine da 4202 a 4208 del Verbale della Seduta CXXX di Venerdì 23 maggio 1947, sono gli stessi Costituenti a farsi carico di delineare ampiamente le caratteristiche del futuro Sistema Tributario. Essi vanno anche molto più in là, andando ad indicare anche quali elementi evitare.

Il Costituente ha sempre fornito una indicazione non equivocabile dei pilastri sui quali poggiare la struttura del Sistema Tributario. E su questi, sulla base delle discussioni in Assemblea, appare indiscutibile anche la concordanza esistente fra i proponenti. Da ciò discende che le formulazioni, i principi espressi e le prescrizioni, fluiscono da un intervento all’altro sino a concretizzarsi nel testo dell’articolo 53. **Da ciò discende pure che questo articolo racchiude in sé tutta la ricchezza della discussione avvenuta il 23 maggio 1947 in Assemblea Costituente in modo tale da non essere scindibile da essa.**

Già Luigi Einaudi nel 1946 così si esprimeva:

“...Semplificare il groviglio delle imposte sul reddito è la condizione essenziale affinché gli accertamenti cessino di essere un inganno, anzi una farsa. Affinchè i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo stato... Oggi, la frode è provocata dalla legge...”.

Dobbiamo riconoscere, purtroppo, che le considerazioni espresse da Einaudi hanno nel nostro tempo il medesimo valore. La espressione del 1946 “*Oggi, la frode è provocata dalla legge*”, risuona, nel 2013, nelle parole della Prof.ssa Lorenza Carlassare, di Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky che con Don Luigi Ciotti, Maurizio Landini hanno dato vita al manifesto dell’Assemblea per la Costituzione “*La Via Maestra*”

“..Oggi, il dovere tributario e l’equità fiscale, secondo il criterio della progressività alla partecipazione alle spese pubbliche, proclamato dall’art. 53 della Costituzione, si dimostra essere un caposaldo essenziale d’ogni possibile legame di cittadinanza, dopo tanti anni di tolleranza, se non addirittura di giustificazione ed elogio, dell’evasione fiscale....”

¹⁴ Sentenza numero 1 del 2014 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1>

¹⁵ “..Questa Corte ha da tempo ricordato che l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo...”

Con l'eccezione di qualche provvedimento, dopo la promulgazione della Costituzione la situazione non solo non è migliorata, ma è diventata ancora più complessa oggi.

Lo sviluppo dell'Articolo 53 in Assemblea Costituente

L'articolo 53 della Costituzione si sviluppa a partire da quattro articoli aggiuntivi relativi alla materia tributaria di cui è interessante leggere il testo in quanto è in essi che compaiono i primi principi disattesi dall'attuale sistema fiscale, ovvero

1. la necessità di determinare gli imponibili nella loro consistenza effettiva (*“Effettiva Capacità Contributiva”*),
2. la necessità che *“l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”*,
3. l'obbligo del rispetto dell' *“uguaglianza tributaria”* cui si può derogare *“solo per la attuazione di scopi d'interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere”*

Vediamo questo sviluppo attraverso il seguente passo della Assemblea Costituente. (Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4202).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Restano da esaminare i quattro articoli relativi alla materia tributaria. Fu stabilito, accogliendo una proposta dei presentatori, che ne avremmo trattato alla fine del Titolo quarto della Parte prima. La Commissione non ha nessuna difficoltà che se ne parli, perché ha già esaminato la questione.

PRESIDENTE. Se nessuno ha obiezioni da fare, si può passare all'esame di questi articoli aggiuntivi riguardanti la materia tributaria, che erano stati rinviati per l'esame alla fine della votazione sulla prima parte del progetto di Costituzione. Le proposte sono state presentate dagli onorevoli (....), hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo: «I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività» L'onorevole Meda ha facoltà di svolgerlo.

MEDA LUIGI. Mi sembra che la Commissione sia d'accordo nel formulare un articolo comprensivo dei concetti esposti nel mio emendamento e in quello dell'onorevole Castelli. Quindi ritengo inutile svolgere il mio emendamento. Desidererei, invece, conoscere il pensiero della Commissione in ordine a questo nuovo articolo che risulta già formulato. Sarebbe opportuno che il Presidente lo comunicasse all'Assemblea.

*PRESIDENTE. L'onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:
« Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dal Parlamento ».*

Essendo l'onorevole Persico assente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo. L'onorevole Schiavetti ha presentato il seguente emendamento che ha già svolto: «La Repubblica assicura ai cittadini italiani residenti all'estero la possibilità dell'espressione organica della loro volontà e della rappresentanza dei loro interessi».

*Gli onorevoli Castelli Edgardo, **Vanoni**, Marazza, Vicentini, Martinelli, Arcaini, Cavalli, Mannironi, Avanzini, Pirrao, Cremaschi, Franceschini, Ferreri, Sampietro, Balduzzi, Bertola, hanno presentato il seguente emendamento: «Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro **effettiva capacità contributiva**, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi».*

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgerlo.

***** CASTELLI EDGARDO.** *Onorevoli colleghi, le tre formule dell'articolo aggiuntivo così come sono state presentate possono essere trasformate in una sola che viene a contemplare tutto l'insieme. La nuova formulazione che ho concordato anche con raccordo degli onorevoli Scoca, Meda Luigi, Grieco e Laconi, è la seguente: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».*

PRESIDENTE. *L'onorevole Scoca ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo, che è del seguente tenore:*

«Salve le esclusioni e le riduzioni d'imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Le disposizioni che costituiscono comunque eccezione al principio dell'uguaglianza tributaria possono essere stabilite solo per la attuazione di scopi d'interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere ».

E' importante notare l'intervento dell'On. Castelli che dimostra come il testo dell'Articolo 53, per la indicazione stessa della Assemblea Costituente, racchiude e contempla tutte le altre formulazioni, fra cui quella che vede la firma dell'On. Vanoni che è la seguente: «Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi».

La dizione “effettiva capacità contributiva” si trasmette quindi all'Articolo 53 Comma 1.

Pertanto, il Legislatore avrebbe dovuto procedere in tal senso al momento della stesura delle norme relative al Sistema Fiscale. La realtà quotidiana ed i dati che emergono dai bollettini ufficiali descrivono una realtà totalmente differente, a riprova che questo principio fondamentale non ha poi trovato posto nella normativa.

Non vanno tralasciate le ulteriori questioni legate al caso **B** della lista presentate e relative alle differenze di trattamento tra classi di cittadini ed al livello di complessità raggiunto dal corpus legislativo, questioni che i Costituenti hanno ampiamente trattato in Assemblea, chiedendo la uguaglianza sostanziale, la semplificazione, la chiarezza e la trasparenza, in materia tributaria.

Anche questi sono inviti che il Legislatore non sembra aver raccolto.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4204).

SCOCA Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia. Questa delle riduzioni e delle esenzioni è una grave menda della nostra legislazione, ed occorre che sia eliminata per l'avvenire.”

Vediamo come viene indicato quello che occorre evitare per l'avvenire, quindi nel Sistema Tributario che verrà. (Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203-4204).

SCOCA Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dal l'articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite.

Il sistema Tributario attuale, contravvenendo alle indicazioni dei Costituenti,

- ❖ da un lato ha normato in modo assolutamente differente i sistemi per la determinazione della Capacità Contributiva tra classi di cittadini
- ❖ dall'altro ha complicato nel tempo la materia fiscale fino all'inverosimile: le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione.
Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge.
Le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione.
Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge:

un ginepraio nel quale il cittadino si ritrova assolutamente confuso e privo di punti di riferimento.

In presenza di uno o più aspetti che prefigurano caratteri di illegittimità, fatte le considerazioni di rito, non resta che metter mano - come i Costituenti auspicano più volte nella seduta del 23 maggio - ad *“una meditata e seria riforma tributaria”*, in modo da condurre finalmente la normativa nel solco indicato dalla Costituzione e, quindi, in linea con quanto emerge anche e soprattutto dal contenuto dei verbali delle sessioni della Assemblea Costituente che contengono, come abbiamo indicato, la interpretazione diretta fornita dagli stessi Costituenti degli Articoli della Costituzione.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

<i>SCOCA Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria.</i>

Per quanto concerne la natura e le modalità del prelievo fiscale, non possiamo non considerare che esso deve ricondursi ai principi che trovano fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana e cioè:

- Il principio di solidarietà economica e sociale (art .2 Cost.).
- Il principio di appartenenza alla comunità statale che impone a ciascun consociato *"l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"* (ibidem) ;
- Il principio di eguaglianza tra tutti i cittadini di fronte alla legge (art.3 Cost.), che impone la rimozione delle cause anche di natura economica e sociale che ne determinano la mancanza;
- Il principio della effettiva capacità contributiva (art.53 Cost.), per il quale *“Tutti [ivi compresi gli stranieri...] sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”*;
- Il principio di progressività al quale il Sistema Tributario deve informarsi nel suo complesso (ibidem), *"Il Sistema Tributario è informato a criteri di progressività."*

Non può non risultare evidente la discrepanza fra la realtà e quanto emerge dalle parole dei Costituenti. Sono loro che, attraverso i verbali delle sedute, forniscono gli elementi fondamentali per valutare la legittimità costituzionale della attuale legislazione tributaria.

Per entrare nel merito delle cose, prima di tutto occorre conoscere l'accordo di altissimo profilo etico che ha

costituito la base sulla quale vennero scritti i diritti e doveri sociali. Accordo evidente nelle sedute tra il 9 ed il 10 settembre del 1946 su un Ordine del Giorno presentato dall'On.le Giuseppe Dossetti, votato alla unanimità, dai Liberali ai Democristiani, dai Socialisti ai Comunisti. Contrari Monarchici ed il Partito dell'Uomo Qualunque.

(Ass. Cost 9 Sett 1946- pag 20)

DOSSETTI ...Venendo alla sostanza, cioè, all'ideologia comune che dovrebbe essere affermata come base dell'orientamento sistematico della dichiarazione dei diritti, egli pone questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista o afascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi «l'anteriorità della persona di fronte allo Stato». Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti...

Anche nel disegno del nuovo sistema tributario i Costituenti mettono la persona umana al centro con la sua vita economica fatta di ricavi e di spese. Il compito di sostenere questo impianto in Assemblea Costituente tocca principalmente all'On.le Salvatore Scoca¹⁶. Già sottosegretario alle Finanze del secondo governo De Gasperi, è stato relatore per l'articolo 53 della Costituzione a nome di tutti i partiti presenti all'Assemblea Costituente.

Inizia la sua relazione con questa premessa (Ass. Cost 23 Maggio 1947 -pag 4203).

SCOCA. Onorevoli colleghi, avevo notato che in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose, e di alcune anche molto analiticamente, mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria, ed ho pensato che una Costituzione, specialmente se discende a certe analisi, non potesse ignorare la sostanza del fenomeno finanziario, il quale è un fenomeno generale, che tocca tutti in misura sempre più notevole. Già lo Statuto albertino conteneva delle disposizioni in proposito.

Ricordo particolarmente quelle dell'articolo 25 e dell'articolo 30. L'articolo 30 diceva: «Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re ». Questo concetto è riprodotto nell'articolo 18 che l'Assemblea ha approvato. Vi era poi l'articolo 25, il quale diceva: «Essi (cioè i cittadini) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato ». Questa norma enunciava il principio della generalità e dell'uniformità dell'imposta, e lo collegava con la regola della proporzionalità dell'imposta stessa. Trattasi di una regola conforme alle idee dominanti nel periodo in cui lo Statuto albertino fu emanato. Essa non ha impedito che la nostra legislazione si evolvesse in qualche misura nel senso della progressività; e, così, progressive sono le imposte sulle successioni e sulle donazioni e particolarmente l'imposta complementare sul reddito.

Ma il nostro sistema tributario, nelle sue linee fondamentali, è ancora informato al concetto di proporzionalità, e di una proporzionalità zoppicante. Se pensiamo, infatti, che la massima parte del gettito della imposta diretta è dato ancora oggi dalle tre imposte classiche sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono a base oggettiva o reale e ad aliquota costante, mentre comparativamente assai scarso è il gettito della complementare sul reddito globale, che è a base personale e ad aliquota progressiva, abbiamo la riprova più convincente che lo stesso sistema delle imposte dirette si impernia sulla proporzionalità.

Quello che Scoca descrive è non solo il Sistema Fiscale ai tempi dello Statuto Albertino, ma anche l'attuale, imperniato anch'esso su una progressività sempre più zoppicante a fronte dei tanti tributi che, come l'IVA e le Accise sui carburanti, bolli, ed altri balzelli che vanno a colpire in modo assolutamente regressivo i contribuenti, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale espresso dall'art. 3 Cost.

Come vedremo, i tributi indiretti, in particolare l'IVA, tendono pericolosamente a diventare la leva

¹⁶ Si legga "La figura dell' On. Salvatore Scoca attraverso la lettura degli atti della Assemblea Costituente" Associazione Articolo 53 <https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/la-figura-dell-onorevole-scoca>

impositiva principale, usati come strumenti di pianificazione e di controllo, ma anche come elementi duttili per coprire fabbisogni inaspettati quando non vere e proprie falle di bilancio.

Le norme, che proseguono, da decenni, su questo tenore, sono dunque in nettissimo contrasto con il dettato costituzionale e rappresentano una violazione dell'art.53 comma secondo Cost.

Dall'altra parte nulla è stato fatto dal Legislatore per rimuovere le iniquità derivanti dal mancato riconoscimento della Effettiva Capacità Contributiva *-da determinarsi per tutti indistintamente attraverso il sistema analitico/deduttivo/sistematico-* come elemento di base per la tassazione.

E questo, come vedremo, ha prodotto e produce ancora un danno sociale sempre più grave.

In questo rapido excursus abbiamo trattato di molti punti di contrasto con il disegno costituzionale.

La trattazione prosegue con la illustrazione di alcuni aspetti nei quali è evidente il contrasto fra le prescrizioni dei Costituenti e quello che accade a fronte della applicazione della normativa tributaria attuale

¹⁷

¹⁷ Come abbiamo più volte indicato, un aspetto di violazione costituzionale può risultare

A- laddove il Legislatore legifera in contrasto con il dettato costituzionale.

B- laddove, nel tempo, le leggi si complicano a tal punto che le norme o i decreti attuativi emanati producono effetti che presentano aspetti di violazione del disegno costituzionale

Il valore etico dell'adempimento fiscale ed il concetto di "sacrificio" proporzionato alla capacità di sopportazione

Vanoni¹⁸, che aveva contribuito alla redazione della Costituzione, considerava essenziale formare i cittadini alla consapevolezza del valore morale e sociale dell'obbligo tributario. Una riforma etica e culturale per sviluppare reciproca fiducia fra Fisco e cittadini.

“Quando sento in Parlamento che si parla di oppressione fiscale nei confronti di un contribuente in arretrato da anni ed anni nel pagamento delle imposte ordinarie [...] io mi rifiuto di pensare che il Parlamento compassioni questa ed altre simili situazioni [...]. Per il futuro non vi proponiamo strade colme di rose, ma [...] noi possiamo risolvere gran parte dei problemi del nostro Paese e li risolveremo nella misura nella quale [...] sapremo chiedere ad ognuno la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione.”

Con queste parole si chiuse, in Senato, anche la vita di Ezio Vanoni. Era il 16 febbraio 1956.

Aspetti di Illegittimità della attuale legislazione in materia tributaria

Entriamo ora nel vivo della analisi, nel corso della quale ci avvarremo di esempi numerici completamente spiegati. Per una trattazione dettagliata rimandiamo al saggio *“Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale”* scritto dal Centro Studi della Associazione Articolo 53. Quello che descriviamo è l'effetto della attuale normativa in campo tributario¹⁹.

La Questione della determinazione della Capacità Contributiva

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

SCOCA “

→non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

→Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse **a tenere** sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva.

→Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente.

→Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva²⁰, che la formulazione dell'articolo concordato pone a base dell'imposizione.”

Il fatto che quanto il Costituente prescrive è ampiamente disatteso è dimostrato dai dati che MEF e la Agenzia delle Entrate pubblicano e che puntualmente descrivono una situazione caratterizzata da alti o altissimi livelli di Economia Sommersa, di Evasione Fiscale, di Illegalità Diffusa e di Corruzione.

¹⁸ Si veda la Appendice-E per maggiori dettagli

¹⁹ Si veda la “Appendice C- Un Testo Unico delle norme fiscali” per la sintesi della Legislazione esistente.

²⁰ Ricordiamo Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4202 per il precetto di effettiva capacità contributiva.

*Gli onorevoli (.....), hanno presentato il seguente emendamento: «Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro **effettiva capacità contributiva**, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi».*

Su questi argomenti si sono espressi più e più volte la Presidenza della Repubblica²¹ e la Corte dei Conti. Non possiamo che rimandare ai siti di queste istituzioni, oltre che ai Bollettini periodicamente emessi da ISTAT, dalla Banca d'Italia e da altri centri studi.

Gli esempi che mostreremo sono tratti da esempi presi dalla realtà di tutti i giorni e che illustrano come le normative vigenti producono effetti regressivi, non compensativi e, al contempo, consentono a chi NON APPLICA le leggi di lucrare vantaggi enormi rispetto a quanti sono invece ligi alle leggi.

Quello che segue è il quadro che si delinea, nell'attuale sistema, per un cittadino con un reddito di 1,200 Euro mensili, nel corso di una annualità fiscale.²² Consideriamo un nucleo familiare mono-reddito, con detrazioni di imposta pari a 700 Euro. Si tratta di un caso emblematico ma argomentazioni analoghe possono essere condotte per cittadini con condizioni economiche diverse.

Prendiamo in considerazione le diverse situazioni in cui si viene a trovare questo nucleo familiare.

A- il rapporto con lo Stato (il Fisco) nel sistema attuale

A	IL CITTADINO E LO STATO		
	Reddito Mensile	€ 1.200,00	
	Reddito Annuale (Comprensivo di 13-a)	€ 15.600,00	
	Imposta Lorda	€ 3.612,00	Tassazione=23,15% (*)
	Detrazioni di imposta	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Netta	€ 2.252,00	
	Reddito disponibile per bisogni elementari e (se possibile) risparmio	€ 13.348,00	1113 Euro per mese
* L'importo è calcolato come 3450 Euro più il 27% della eccedenza di 600 Euro			

Nota: abbiamo considerato anche gli effetti del Bonus di 80 Euro introdotto ultimamente.

Da questo primo schema emerge che, dopo il pagamento delle imposte, il reddito disponibile per “soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere” è sceso a 1.113 Euro al mese.

B- il rapporto del cittadino con la vita reale (Sezione B), ricordando che egli “deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”

Se pensiamo solo ai beni/servizi dei quali non si può realmente fare a meno (Acqua/Luce/Gas ad esempio) o a quello che è dovuto per legge (Assicurazione Auto, Bollo, Canone TV) e costringiamo il cittadino ed il

²¹ Citiamo alcuni passi dei discorsi di fine d'anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “..Parto dalla realtà delle famiglie che hanno avuto maggiori problemi: le coppie con più figli minori, le famiglie con anziani, le famiglie in cui solo una persona è occupata ed è un operaio. Le indagini condotte anche in Parlamento ci dicono che nel confronto internazionale, elevato è in Italia il livello della disuguaglianza e della povertà. Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti hanno continuato ad essere penalizzate da un'alta pressione fiscale e contributiva; più basso è il reddito delle famiglie in cui ci sono occupati in impieghi "atipici", comunque temporanei...”

E ancora, sempre per bocca del Presidente, “..La riforma annunciata per il fisco, è poi assolutamente cruciale; in quel campo, è vero, non si può più procedere con "rattoppi", vanno presentate e dibattute un'analisi e una proposta d'insieme. E in quel dibattito si misurerà anche una rinnovata presa di coscienza del problema durissimo del debito dello Stato..”

²² Per una analisi dettagliata rimandiamo al saggio “Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale” scritto dal Centro Studi della Associazione Articolo 53.

suo nucleo familiare a fare a meno di TUTTO (e dicasi realmente TUTTO..) quello che non è compreso in una lista ristrettissima formata da sole cinque o sei voci, come quella che andiamo a presentare a titolo puramente esemplificativo , troveremo milioni di situazioni come quella che andiamo a presentare.

B1	IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
	Affitto in Equo Canone	€ 8.400,00	700 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante	€ 1.200,00	100 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto	€ 900,00	900 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura	€ 200,00	200 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 240,00	20 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 1.560,00	30 Euro a settimana
	Vestiti per tutta la famiglia	€ 240,00	20 Euro al mese
	Condominio	€ 480,00	40 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 480,00	40 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 15.913,50	1327 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	-€ 2.565,50	-214 Euro al mese
	* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...		

Ovviamente potremmo sbizzarrirci a sostituire altre voci a quelle che abbiamo indicato, ma si arriverebbe a risultati analoghi se non peggiori. Per soddisfare i “..bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere “ servirebbero, al cittadino del nostro esempio, non meno di 1.327 Euro al mese. Somma che, evidentemente, il cittadino avrebbe SE E SOLO SE LO STATO NON LO AVESSE PRIVATO di 2.252 Euro A PRESCINDERE dai bisogni suoi e del suo nucleo familiare.

Si noti infatti che il saldo del bilancio familiare è negativo per 2.5685,50 Euro, pari ad un ammanco mensile di 214 Euro. Dunque siamo in una situazione in cui lo Stato, che a parole tutela la famiglia, la spoglia nei fatti di quello che essa necessita per vivere!!!!

E' importante considerare anche il commento che viene posto sotto la tabella :

Mancano:

- **Educazione,**
- **Cultura**
- **Studio,**
- **Sport,**
- **Prevenzione Sanitaria,**
- **etc...**

Significa che a questo nucleo -figli compresi- viene negata qualunque possibilità di crescita economica e sociale, e viene negata la possibilità di sviluppare competenze, di avere aspirazioni, di nutrire speranze. Non sopravvivono se pagano allo stato quanto , secondo le indicazioni dei Costituenti, non è dovuto, dal momento che QUALCUN ALTRO con maggiore capacità contributiva dovrebbe sopperire a quanto loro non possono SOPPORTARE come carico tributario. Si tratta di una famiglia destinata a terminare al margine della società, tra i nuovo poveri.

NOTA:

Anticipando qui qualcosa che formalizzeremo nel corso delle analisi che andremo a svolgere,²³ diciamo che, applicando i criteri espressi dalla Assemblea Costituente ma disattesi sempre più dal Legislatore, a questo cittadino ed al suo nucleo familiare non solo non dovrebbe essere chiesto alcun euro come concorso alle spese pubbliche ma, addirittura, previa presentazione della documentazione fiscale, il cittadino dovrebbe ricevere dallo Stato il completo rimborso dell'IVA versata nell'ambito delle spese sostenute per soddisfare i *"..bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere"*

Torniamo alla analisi degli effetti indotti dalla normativa fiscale attuale. Nella situazione del nostro esempio, il cittadino è stato lasciato totalmente senza ricchezza proprio da quella Repubblica che, ai sensi dell'art.2 Cost. *"..riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.."*

Quello che il cittadino può fare, se vuole restare all'interno dei canoni della legge (se è ligio fino alla fine al principio *"lex dura, sed lex"*) è adottare innanzitutto ulteriori politiche di RINUNCIA e di PRIVAZIONE, operando TAGLI LINEARI. Ad esempio privando la famiglia della autovettura (alienando totalmente l'automezzo...). Magari utilizza il mezzo per gli spostamenti di lavoro e/o per portare contemporaneamente i figli a scuola, in modo da ottimizzare anche il tempo trascorso dalla famiglia insieme. Tutti i membri della famiglia dovranno, ad esempio, usare esclusivamente mezzi pubblici (con gli eventuali aggravii in termini anche di qualità della vita a fronte di lunghe tratte e/o frequenti cambi di mezzo ..). Non dimentichiamo poi che, in questo caso, deve aumentare l'importo del trasporto pubblico in modo consistente, per consentire a tutta la famiglia gli spostamenti necessari. Abbiamo ipotizzato che da 20 Euro al mese le spese per trasporto possano crescere anche a 50-60 Euro al mese. Ovviamente il vero aumento potrebbe essere molto più consistente.

B1 IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)			
Rinuncia Rinuncia Rinuncia	Affitto in Equo Canone	€ 8.400,00	700 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante		0 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto		0 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura		0 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 720,00	60 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
Alimentari		€ 1.560,00	30 Euro a settimana
Vestiti per tutta la famiglia		€ 240,00	20 Euro al mese
Condominio		€ 480,00	40 Euro al mese
Spese per la casa		€ 180,00	15 Euro al mese
Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"		€ 480,00	40 Euro al mese
Reddito necessario per i bisogni elementari		€ 14.093,50	1175 Euro al mese
Avanzo primario familiare		-€ 745,50	-63 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

Nonostante le rinunce, ancora questo nucleo non riesce a far quadrare i conti. Registriamo infatti un ammanco di almeno 63 Euro al mese.²⁴ **E questo, si pensi, anche in presenza della elargizione di 80**

²³ Si veda il paragrafo *"Quello che deriverebbe dalla Attuazione dell'articolo 53 della Costituzione in relazione alla determinazione della Capacità Contributiva"*

²⁴ Vedremo poi che in questa situazione, con tutta probabilità il cittadino opterà per NON VERSARE il Canone TV e

Euro al mese piovuta dal cielo !

Si badi bene che una parte consistente di acquisti vine acquistata trovando l'accordo con il venditore, senza pagare IVA. In questo modo, per sopravvivere, la famiglia va ad alimentare il circuito della evasione fiscale, così peggiorando anche la situazione, dal momento che meno entrate ci saranno a disposizione per il supporto al sociale.....

Confidiamo che risulti evidente anche al lettore meno attento lo scollamento fra la Costituzione ed il sistema fiscale attuale. Lo Stato ha lasciato a questo nucleo familiare solo 1.175 Euro mensili in quanto, alla luce di quanto stiamo mostrando, ha effettuato **un prelievo addirittura superiore a quello che sarebbe stato giusto operare** e, soprattutto, senza tenere “.. in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente..”, come chiesto dai Costituenti.

In effetti, come sarà evidente successivamente, non è stata data al cittadino la possibilità di documentare la propria Effettiva Capacità Contributiva. **Lo Stato considera il Reddito e non la Effettiva Capacità Contributiva come base della imposizione. Nel tempo questo ha prodotto effetti devastanti e comporta tuttora un immane danno sociale oltre che economico.**

Tassare il cittadino indipendentemente da come egli potrà provvedere a sè stesso ed al suo nucleo familiare è semplicemente folle oltre che iniquo.

Siamo dunque di fronte ad una situazione non sostenibile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione laddove è esplicitamente indicato che

“...È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese...”

Nell'esempio che stiamo trattando la quota di ricchezza necessaria per i bisogni elementari è inferiore a quanto lo Stato lascia disponibile. Quella che stiamo vedendo, al netto del fatto che si tratta di un esempio, rappresenta una situazione di evidente violazione dei diritti della persona.

Riprenderemo la situazione nei prossimi paragrafi, in quanto essa richiede certamente ulteriori commenti per i quali è però necessario aggiungere ulteriori elementi alla analisi. Teniamo qui a sottolineare che abbiamo trattato sin qui solo il tema delle imposte dirette. Dobbiamo aprire, quindi, il tema delle imposte indirette, dal momento che rappresentano anch'esse un concorso alle spese pubbliche

Prendendo in esame tutte le imposte effettivamente versate (fino ad ora abbiamo considerato solo le imposte dirette) ed andando ad analizzare il rapporto tra imposte dirette ed indirette che, sappiamo, essere i due elementi che formano il concorso alle spese pubbliche, sarà ancora più evidente che il progetto che i Costituenti hanno preparato per il nostro paese è ben lungi dall'essere messo a fuoco da parte del Legislatore.

La Ripartizione delle Imposte fra dirette ed indirette

La Questione dell'IVA e delle Accise.

Sulla questione delle imposte sul Carburante va detto che si tratta di una illegittima, quanto esosa, forma di patrimoniale. Si calcola che, con oscillazioni di 1-3 punti percentuali, lo Stato incamera qualcosa come il 75-80% del prezzo di un litro di carburante ²⁵.

Una analisi da noi condotta e basata su dati empirici, stima approssimativamente in almeno 40-50 Miliardi di Euro per anno l'introito per queste voci. (Si vedano le tabelle sotto)

Incremento Prezzo (Centesimi di Euro)	Benzina Verde	Gasolio	Introito da Accise e IVA			Introito dalla sola IVA			Benzina Verde	Gasolio
			Incremento	Incr. %	Totale Anno	Incremento	Incr. %	Totale Anno		
2	0.69%	0.73%	€ 432,557,685	1.08%	€ 40,712,728,992	€ 133,094,672	1.08%	€ 12,526,993,536	€ 1.4785	€ 1.3944
4	1.38%	1.46%	€ 865,115,369	2.16%	€ 41,286,851,009	€ 266,189,344	2.16%	€ 12,703,646,464	€ 1.4985	€ 1.4144
6	2.07%	2.19%	€ 1,297,673,054	3.23%	€ 41,860,973,027	€ 399,284,016	3.23%	€ 12,880,299,393	€ 1.5185	€ 1.4344
8	2.76%	2.93%	€ 1,730,230,738	4.31%	€ 42,435,095,045	€ 532,378,689	4.31%	€ 13,056,952,321	€ 1.5385	€ 1.4544
10	3.45%	3.66%	€ 2,162,788,423	5.39%	€ 43,009,217,062	€ 665,473,361	5.39%	€ 13,233,605,250	€ 1.5585	€ 1.4744
12	4.13%	4.39%	€ 2,595,346,107	6.47%	€ 43,583,339,080	€ 798,568,033	6.47%	€ 13,410,258,178	€ 1.5785	€ 1.4944

Incremento Prezzo (Centesimi di Euro)	Benzina Verde	Gasolio	Introito da Accise e IVA			Introito dalla sola IVA			Benzina Verde	Gasolio
			Incremento	Incr. %	Totale Anno	Incremento	Incr. %	Totale Anno		
14	4.82%	5.12%	€ 3,027,903,792	7.54%	€ 44,157,461,098	€ 931,662,705	7.54%	€ 13,586,911,107	€ 1.5985	€ 1.5144
16	5.51%	5.85%	€ 3,460,461,476	8.62%	€ 44,731,583,115	€ 1,064,757,377	8.62%	€ 13,763,564,035	€ 1.6185	€ 1.5344
18	6.20%	6.58%	€ 3,893,019,161	9.70%	€ 45,305,705,133	€ 1,197,852,049	9.70%	€ 13,940,216,964	€ 1.6385	€ 1.5544
20	6.89%	7.31%	€ 4,325,576,845	10.78%	€ 45,879,827,151	€ 1,330,946,722	10.78%	€ 14,116,869,893	€ 1.6585	€ 1.5744
22	7.58%	8.04%	€ 4,758,134,530	11.85%	€ 46,453,949,168	€ 1,464,041,394	11.85%	€ 14,293,522,821	€ 1.6785	€ 1.5944
24	8.27%	8.78%	€ 5,190,692,214	12.93%	€ 47,028,071,186	€ 1,597,136,066	12.93%	€ 14,470,175,750	€ 1.6985	€ 1.6144
26	8.96%	9.51%	€ 5,623,249,899	14.01%	€ 47,602,193,204	€ 1,730,230,738	14.01%	€ 14,646,828,678	€ 1.7185	€ 1.6344
28	9.65%	10.24%	€ 6,055,807,584	15.09%	€ 48,176,315,221	€ 1,863,325,410	15.09%	€ 14,823,481,607	€ 1.7385	€ 1.6544
30	10.34%	10.97%	€ 6,488,365,268	16.16%	€ 48,750,437,239	€ 1,996,420,082	16.16%	€ 15,000,134,535	€ 1.7585	€ 1.6744

Come si vede, ad aumenti di pochi centesimi, corrispondono introiti consistenti per lo Stato. Gli importi sono pari ad almeno due finanziarie.

Se valutiamo il complessivo ammontare dei tributi indiretti non possiamo non ammettere che siamo in netto contrasto con quanto la Assemblea Costituente ha osservato nei suoi lavori a proposito di progressività del coincorso alle spese pubbliche.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

SCOCA Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui

²⁵ Si veda lo studio "Le imposte sui Consumi: Un caso da.. 2 centesimi" pubblicato dal Centro Studi Articolo 53 disponibile al link <https://sites.google.com/site/articolo53/editoriali/rappotobenzina>

consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria.

A nostro modo di vedere, questo modo di applicare tasse ricorrendo alla leva delle Accise, vista la importanza delle somme che si producono, dovrebbe essere analizzato per verificare se non sussistano aspetti di illegittimità.

E lo stesso può dirsi dei proventi dei tabacchi, delle lotterie e delle slot-machines.

In questi casi lo Stato introita ingenti somme sfruttando in qualche modo delle pratiche (fumo e gioco) che possono condurre a patologie molto gravi e che hanno risvolti sociali ed etici oltre a costi sociali che intervengono quanto le patologie diventano invalidanti.

Fatta questa debita premessa, andiamo ad analizzare lo schema che segue (C1) e che illustra come la ripartizione delle imposte tra dirette ed indirette nel nostro esempio, riprendendo la situazione indicata nello schema B1, e considerando le aliquote IVA attualmente in vigore per le diverse categorie merceologiche.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IVA (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 514,29
	IVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IVA (20,8%) su Altre Spese	€ 65,43
	IVA (22%) su Utenze	€ 389,51
	Imposte Indirette totali	€ 1.029
	Concorso alle spese pubbliche	€ 3.281
	Carico Fiscale	21,03%

Come si può notare, tra IVA ed Accise, il cittadino, nonostante la situazione che abbiamo descritto precedentemente, è chiamato a contribuire ulteriormente alle spese pubbliche con 1.029 Euro che vanno ad aggiungersi ai 2.252 Euro di Imposte dirette arrivando, dopo le privazioni che abbiamo indicato , ad un concorso alle spese pubbliche pari a ben 3.281 Euro.

Questi 1.039 Euro addizionali sono “nascosti” negli acquisti di ogni giorno e producono, sul complesso dei contribuenti italiani, introiti per lo stato per DECINE E DECINE DI miliardi l’anno.

Per questo vengono chiamate “tasse indolori”: il cittadino non si accorge di essere tassato e, soprattutto, non sa che queste somme sono comunque concorso alle spese pubbliche nè sa che, come tali, dovrebbero andare a diminuire la capacità contributiva che egli porta al momento della denuncia dei redditi e, con essa, anche le imposte dirette. Inoltre il cittadino, impegnato nelle attività di ogni giorno, non sa che la Assemblea Costituente ha raccomandato al Legislatore di disporre in modo che

“..l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.. “ (On SCOCA Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

Ovviamente ad un aumento dell'IVA, diciamo dal 22% al 23%, corrisponderebbe un aumento della componente indiretta e quindi, del concorso alle spese pubbliche da parte del cittadino.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IVA (23%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 518,18
	IVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IVA (21,7%) su Altre Spese	€ 67,76
	IVA (23%) su Utenze	€ 403,90
	Imposte Indirette totali	€ 1.050
Concorso alle spese pubbliche		€ 3.302
Carico Fiscale		21,17%

La considerazione che nasce spontaneamente a questo punto della trattazione è che siamo di fronte ad una situazione altamente lesiva dei più elementari diritti del cittadino.

E' difficile ipotizzare che si possa coniugare questo ricorso alla “..tassazione indolore --- come la definiva Don Lorenzo Milani --- perchè è così che i ricchi riescono a fare pagare le tasse ai poveri senza che essi se ne avvedono...” con l'obbligo, da parte del Legislatore, di assicurare una tassazione equa, giusta, progressiva ed adeguata alla effettiva capacità contributiva del singolo cittadino

Nel caso delle accise sui carburanti la questione, come abbiamo indicato, è estremamente grave: sostanzialmente assistiamo da sempre ad una patrimoniale regressiva che massakra le “classi meno abbienti” . Si tratta di quella stabilita sui carburanti: su 100 euro di carburante, ben 75 se ne vanno per le spese pubbliche e, si badi bene, sono pagate da tutti allo stesso modo.

Questo meccanismo, in assenza di qualsiasi forma di recupero dell'effetto regressivo appena descritto in sede di denuncia, produce una chiara violazione dell'art. 53 comma secondo, Cost.

A coloro che potrebbero obiettare che vi sono detrazioni di imposta, non possiamo che rispondere che queste dovrebbero corrispondere a ben altra cosa ai sensi dell'art.53 primo comma, Cost., in quanto devono essere non già elargizioni del Legislatore ma diritto costituzionalmente riconosciuto ed in più devono corrispondere a TUTTE le spese effettuate dal cittadino per “..soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere..”.

La Questione della “Tassa sulle Tasse” detta anche “Tassa sull’Onestà”

Riprendiamo il nostro schema

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IIVA (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 514,29
	IIVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IIVA (20,8%) su Altre Spese	€ 65,43
	IIVA (22%) su Utenze	€ 389,51
	Imposte Indirette totali	€ 1.029
	Concorso alle spese pubbliche	€ 3.281
	Carico Fiscale	21,03%

Andiamo ad analizzare come sono composti realmente questi 3.281 Euro di concorso alle spese pubbliche.

Le imposte indirette -che abbiamo visto corrispondere a 1.029 Euro- sono versate “*per cassa*”, ovvero contestualmente con l’acquisto di beni/servizi.

Pertanto sin dal momento dell’acquisto, quelle somme non si trovano più nella disponibilità di chi compra. Può sembrare incredibile, ma queste somme vengono ulteriormente tassate dallo Stato e vanno a costituire quota parte delle imposte dirette versate.

Dunque il Sistema Fiscale, non tenendo conto della natura nè dell’importo di queste somme versate come imposte indirette, continua a considerarle nella disponibilità del cittadino, come se fosse reddito tassabile, costringendolo quindi a calcolare su queste somme le imposte dirette.

Si tratta, in sostanza, della applicazione di una “Tassa sulle Tasse”. Anche questo è un effetto illegittimo indotto dall’attuale normativa fiscale che considera il Reddito e non la Effettiva Capacità Contributiva come la base su cui calcolare le imposte.

Nel nostro esempio l’ammontare di questa “Tassa sulle Tasse” è pari 261 Euro che, a tutti gli effetti, vengono richiesti in modo totalmente indebito, aggiungendo la beffa al danno (come se ce ne fosse bisogno...) . Quindi, dei 3.612 Euro di Imposte dirette, il 7,23% è NON DOVUTO !

Per calcolare questo valore, possiamo considerare quale imposta sarebbe dovuta sull’importo ottenuto defalcando dal reddito globale la somma di 657 Euro. Il nuovo importo per il reddito è pari a 15.600 - 1029= 14.571 Euro, cui corrisponde una imposta di 3.351 Euro.

La differenza fra le due imposte (3.612- 3.351) fornisce qualitativamente l’importo della Tassa sulle Tasse, che corrisponde appunto a 261 Euro.

Non deve sfuggire a nessuno che questa parte delle imposte dirette detta “Tassa sulle Tasse” è a carico solo dei cittadini fedeli al loro dovere fiscale e che quindi versano regolarmente l’IVA su tutti gli acquisti che effettuano. Per questo l’abbiamo soprannominata “Tassa sulla Onestà”: per indicare che è chiamato a versarla solo chi sceglie di compiere il proprio dovere fiscale.

Come corollario, osserviamo che chi non compie il proprio dovere fiscale, oltre a non versare alcunchè come IVA, si vede esentato da questo ulteriore balzello.

A livello italiano, abbiamo provato a stimare empiricamente²⁶ la entità del fenomeno. Abbiamo calcolato un valore che va da 15 a 19 miliardi di euro l'anno. Quindi qualcosa come un 8-9% dell'intero gettito attuale di imposte dirette ha natura di "Tassa sulle Tasse".

L'effetto benefico di una normativa fiscale che attui finalmente l'articolo 53 della Costituzione.

Abbiamo analizzato quello che accade in presenza dell'attuale sistema fiscale ed abbiamo individuato, come avevamo indicato, dei gravissimi aspetti di violazione delle volontà della Assemblea Costituente e dello stesso articolo 53.

Riportiamo per comodità il quadro della ripartizione delle imposte dirette ed indirette.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IVA (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 514,29
	IVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IVA (20,8%) su Altre Spese	€ 65,43
	IVA (22%) su Utenze	€ 389,51
Imposte Indirette totali		€ 1.029
Concorso alle spese pubbliche		€ 3.281
Carico Fiscale		21,03%

Abbiamo osservato anche che le imposte Dirette contengono un 7,23% (261 Euro) di "Tassa sulle Tasse". Il tutto, ovviamente, effetto del trattamento, da noi considerato illegittimo, della questione della individuazione della Effettiva Capacità Contributiva.

Prima di proseguire, ci sono alcune domande alle quali il lettore ma in particolare il Legislatore è tenuto a rispondere di fronte ai Costituenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Assemblea Costituente e dalla già citata Legge Delega 825/71,

- A quanto ammonta la Effettiva Capacità Contributiva per un nucleo come quello indicato nel nostro esempio ?
- A quanto dovrebbero ammontare le Imposte dirette versate da questo nucleo ?

Le risposte, se consideriamo l'esempio appena proposto, sono immediate.

²⁶ Per una analisi dettagliata rimandiamo al saggio "Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale" scritto dal Centro Studi della Associazione Articolo 53.

D	EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA	
	Redditi Globali	€ 15.600,00
	Spese per i bisogni elementari	€ 15.914
	Effettiva Capacità Contributiva	-€ 314

- La Effettiva Capacità Contributiva ammonta a **-314** Euro!! Le spese che abbiamo considerato, essendo relative a bisogni elementari del cittadino. DEVONO ESSERE direttamente deducibili dal reddito. Questo discende dalle indicazioni fornite dalla Assemblea Costituente, dall'art. 53 primo comma. Cost ed è presente dalla Legge Delega 825/71. per quanto disatteso dal Legislatore.
- Le imposte dirette corrispondono a ZERO, se ipotizziamo un livello di soglia (ad esempio 8.000 Euro) di Effettiva Capacità Contributiva sotto la quale si ha esenzione²⁷ dal dovere di concorrere alle spese pubbliche.
- In questo caso, il cittadino ha diritto alla restituzione delle imposte indirette versate, quindi 749 Euro che vanno portate restituiti al cittadino a fronte della dimostrazione della propria effettiva capacità contributiva

²⁷ In linea con quanto espresso dalla Assemblea Costituente in relazione alla “....necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva...”

La realtà di una madre con neonato

Di fronte ai numeri che abbiamo indicato, è ipotizzabile una sorpresa nel lettore e anche la eventuale obiezione che si tratti di un esempio fatto ad arte..

Ecco allora un altro caso, tratto dalla realtà viva di una madre con il suo neonato. La persona ha un reddito lordo di 1500 Euro al mese su 14 mensilità. Anche questa persona usufruisce del Bonus da 80 Euro.

A	IL CITTADINO E LO STATO		
	Reddito Mensile	€ 1.500,00	
	Reddito (Comprensivo di 14-a mensilità)	€ 21.000,00	
	Imposta Lorda	€ 5.070,00	Tassazione=24,14% (*)
	Detrazioni di imposta	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Netta	€ 3.710,00	
	Reddito disponibile per bisogni elementari e (se possibile) risparmio	€ 17.290,00	1441 Euro per mese
* L'importo è calcolato come Euro più il 27% della eccedenza di 6000 Euro			

In questa situazione abbiamo un esempio vivo, per quanto doloroso, di cosa siano le spese effettuate dal cittadino per *“soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”*.

Solo l'allattamento naturale evita a questa madre un ulteriore esborso per il latte in polvere.

B1	UNA MADRE CON UN NEONATO, ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
	Affitto in Equo Canone	€ 9.000,00	750 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 120,00	20 Euro a bimestre
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 180,00	30 Euro a bimestre
	Carburante	€ 960,00	80 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto	€ 900,00	900 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura	€ 100,00	100 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 180,00	15 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 2.400,00	46 Euro a settimana
	Pannolini	€ 600,00	50 Euro al mese
	Asilo nido	€ 2.400,00	200 Euro al mese
	Vestiti	€ 360,00	30 Euro al mese
	Condominio	€ 720,00	60 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 600,00	50 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 20.013,50	1668 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	-€ 2.723,50	-227 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

Anche in questo caso troviamo una situazione di bilancio familiare negativo. Nel caso che proponiamo

sono i genitori della mamma a bilanciare per quel che possono il disavanzo (con circa 250 Euro al mese)

Anche in questo caso, come vedremo. applicando i principi costituzionali, non dovrebbe essere chiesto nulla .

Eppure, questa mamma, **PRIMA di poter provvedere a sè stessa ed al suo neonato**, deve dare allo Stato la bellezza di almeno 3.710 Euro solo come concorso alle spese pubbliche (sarebbero invero 5.070 Euro a titolo di imposte se non avesse 400 Euro di detrazioni e la regalia del Bonus da 80 Euro) e, come vedremo, non meno di 910 Euro a titolo di imposte indirette.

Siamo a 4.285 Euro con cui una donna si vede costretta a concorrere alle spese pubbliche riducendosi a non poter fare nulla.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 5.070,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 3.710
	Iva (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 411,43
	Iva (4%) su Alimentari	€ 115,38
	Iva (20,8%) su Altre Spese	€ 48,21
	Iva (22%) su Utenze	€ 335,41
	Imposte Indirette totali	€ 910
	Concorso alle spese pubbliche	€ 4.285
	Carico Fiscale	20,40%

Il tutto, ripetiamo, PRIMA di poter dimostrare la sua Effettiva Capacità Contributiva.

Chi se la sente di spiegare a questa mamma che le sue imposte stanno andando a coprire anche le spese di qualche milione di evasori fiscali, gente che nasconde milioni di euro di guadagni, approfittando della presenza degli studi di settore o del capitalista che versa una aliquota fissa sulle cedole o del proprietario di appartamenti che paga solo una cedolare secca sugli affitti ?

In termini di "Tassa sulle Tasse", nelle imposte dirette abbiamo un un importo pari a 246 Euro, pari al 4,85% dell'imposta diretta richiesta

Quale è la effettiva capacità contributiva di questa Mamma ?

Dalla immagine che segue, è immediato capire che, con un valore come questo (meno di 1.000 Euro) non solo non si deve pagare imposta, ma lo stato deve restituire IVA ed Accise comunque versate (910 Euro).

D	EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA	
	Redditi Globali	€ 21.000,00
	Spese per i bisogni elementari	€ 20.014
	Effettiva Capacità Contributiva	€ 987

In entrambi i casi vediamo che il mancato riconoscimento, da parte dello Stato, della effettiva capacità contributiva, comporta una tassazione non solo iniqua, ma anche assurda, dal momento che queste persone non hanno alcuna capacità di sviluppo della persona umana.

Questo implica che, per come è congegnato, il sistema viola i precetti dell' Articolo 2 e 3 della Costituzione

Medesimo ragionamento si potrebbe applicare ad ogni situazione riscontrando anomalie nella imposizione.

Ma come vanno a finire le storie nell'attuale sistema fiscale?

Vediamo, prima di proseguire, quello che, con tutta probabilità, accade al cittadino del nostro esempio. Lo abbiamo lasciato nella seguente condizione, alle prese con la sopravvivenza dopo che lo Stato, senza minimamente preoccuparsi della sua Effettiva Capacità Contributiva, gli ha preso 3.612 Euro, non riconoscendo nulla di quello che egli deve fare, ma dandogli un contentino una tantum pari a 400 Euro di detrazioni (33 Euro mal contati al mese....) ed il Bonus da 80 Euro.

Abbiamo visto che, nonostante queste che il legislatore chiama "Agevolazioni Fiscali", non ce la fa ancora in quanto si ha un disavanzo di 63 euro al mese ! (c'era un negativo di 214 Euro prima della iniziale "cura dimagrante a TAGLI LINEARI")

B1	IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
Rinuncia Rinuncia Rinuncia	Affitto in Equo Canone	€ 8.400,00	700 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante		0 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto		0 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura		0 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 720,00	60 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 1.560,00	30 Euro a settimana
	Vestiti per tutta la famiglia	€ 240,00	20 Euro al mese
	Condominio	€ 480,00	40 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 480,00	40 Euro al mese
Reddito necessario per i bisogni elementari		€ 14.093,50	1175 Euro al mese
Avanzo primario familiare		-€ 745,50	-63 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

E' quasi immediato ipotizzare che, per riuscire a quadrare i conti, potrebbero essere messe in atto le seguenti azioni:

- La prima è il ricorso alle famiglie di origine: genitori e nonni costituiscono oggi l'ancora di salvezza di milioni di coppie. Questo non fa che intaccare sempre più i risparmi delle famiglie attraverso un indebito prelievo.

Ma...e se non ci sono altri proventi ? Facciamo qualche ipotesi...

- Il primo obbligo di legge ad essere disatteso sarà -con tutta probabilità- il Canone TV (la tassa

forse più evasa nel paese).

- Il secondo obbligo di legge ad essere disatteso sarà l'IVA ovunque possibile (anch'essa in vetta alle classifiche delle tasse più evase...)
- Le spese dovranno essere ulteriormente ridotte .
 - Per fare questo si cercherà di acquistare alimentari solo a discount rinunciando così alla qualità e, a volte, alle tutele legate ai controlli sulla filiera produttiva. In alternativa, non resterà che fare ricorso a mense come quelle della Caritas.
 - Si adotterà la politica di acquistare il meno possibile, ricorrendo magari all'usato o al prestito
 - La casa deve essere abbandonata per trovare una collocazione con canone inferiore (diciamo 600 Eur/mese) . Ma, in questo caso, sia per l'abbandono della autovettura che per il trasloco in zone più lontane sia dal lavoro che dalle scuole, le spese per il trasferimento aumentano ancora

Ecco, alla fine, la situazione in cui si potrebbe trovare a vivere questo nucleo

B1 IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)			
Rinuncia Rinuncia Rinuncia Evade	Affitto in Equo Canone	€ 7.200,00	600 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante		0 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto		0 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura		0 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 960,00	80 Euro al mese
	Canone TV		0 Euro all'anno
	Alimentari	€ 1.560,00	30 Euro a settimana
	Vestiti per tutta la famiglia	€ 240,00	20 Euro al mese
	Condominio	€ 480,00	40 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 480,00	40 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 13.020,00	1085 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	€ 328,00	28 Euro al mese
	* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...		

Non riteniamo che la situazione necessiti di ulteriori commenti nè di ulteriori analisi da parte nostra. Dolorosamente, prendiamo atto che solo con ulteriori PRIVAZIONI, in questo caso, i conti DOVRANNO tornare necessariamente.

Mancano, come al solito :

- **Educazione,**
- **Cultura**
- **Studio,**
- **Sport,**
- **Prevenzione Sanitaria,**
- **etc...**

Come abbiamo già detto, significa che a questo nucleo -figli compresi- viene negata qualunque possibilità di crescita economica e sociale, e viene negata la possibilità di sviluppare competenze, di avere aspirazioni, di nutrire speranze. Non sopravvivono se pagano allo stato quanto , secondo le indicazioni dei Costituenti, non è dovuto, dal momento che QUALCUN ALTRO con maggiore capacità contributiva dovrebbe sopperire a quanto loro non possono SOPPORTARE come carico tributario. Si tratta di una

famiglia destinata a terminare al margine della società, tra i nuovo poveri.

La questione dei redditi forfetari

Abbiamo ricordato più volte, in questo documento, che l'Assemblea Costituente ha optato - con la approvazione di uno specifico articolo della Costituzione- in favore dell'utilizzo, come base imponibile, della Effettiva Capacità Contributiva. La Assemblea Costituente ha prescritto durante la fase di preparazione dell'art. 53, i seguenti aspetti come caratteristici di un sistema equo, solidale e nel suo complesso progressivo.

1. Si mantengano le imposte indirette, purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote, e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva.
2. Siano esclusi dalla imposizione i redditi minimi; minimi che lo Stato ha interesse **a tenere** sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle classi più deboli ed in definitiva anche l'aumento della loro capacità produttiva.
3. Siano tenuti in opportuna considerazione i carichi familiari ,
4. Il cittadino sia chiamato a concorrere alle spese pubbliche DOPO che ha provveduto a soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere
5. L'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività.
6. La progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio sia tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.
7. Fatte salve le esclusioni e le riduzioni d'imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività
8. Si eviti di creare troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia.

Se consideriamo la normativa tributaria attuale, è francamente cosa ben ardua tentare di identificare anche un solo punto, fra quelli indicati, che sia stato garantito. **Nell'esempio che abbiamo doviziosamente descritto, è evidente che sono invece stati negati i punti 1,2,3,4,5 e 6**

Ma le sorprese dell'attuale sistema tributario non finiscono qui. Il sistema tributario nella legislazione attuale ha infatti previsto:

- Per coloro che percepiscono redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati): il reddito viene considerato come base della imposizione. Esso viene comunicato dal datore di lavoro allo Stato e sempre il datore di lavoro opera le trattenute direttamente in busta paga in qualità di sostituto d'imposta.
- Per tutti gli altri: il reddito dichiarato viene determinato o per via presuntiva sulla base degli studi di settore o sulla base di altri sistemi di tipo forfetario per i redditi medio-bassi o ancora, nel caso delle rendite da capitale , in base alle cedole, Vi sono infine gli affitti degli immobili, anch'essi sottoposti ad una cedolare secca.

Gli studi di settore, introdotti con il Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, giungono dopo una lunga e travagliata serie di meccanismi che hanno tentato di spingere i percettori di redditi da lavoro autonomo a dichiarare, in sede di denuncia dei redditi, qualcosa che andasse al di là di valori che un tempo erano addirittura concordati direttamente con l'Ufficio Imposte Dirette del territorio (regime concordatario).

Eppure non è di oggi questa scoperta nè di oggi è la denuncia del fatto che i sistemi sintetici/induttivi o comunque forfetari, rappresentano la sorgente principale di Evasione Fiscale e Contributiva.

Quasi un secolo fa, a pronunciare le parole che seguono fu l'Onorevole Filippo Meda, Ministro delle Finanze nei governi Boselli e Orlando durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. La espressione fu riportata in uno scritto del 1920

"...i contribuenti titolari di redditi fissi sono tassati fino all'ultimo centesimo..... con aliquote non indifferenti; mentre, invece, il reddito dei professionisti e degli industriali e commercianti privati sfugge sempre, talvolta in notevole parte e talvolta interamente, al dovere tributario."

In preparazione della futura legge delega 825 per la riforma tributaria, Gaetano Stammati, nel 1968, sosteneva²⁸. Anche questo precetto è stato disatteso dalla attuale normativa fiscale.

"la scelta del reddito effettivo come oggetto dell'imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi di imposizione". questa scelta si collega al metodo di accertamento, per cui dovendosi procedere all'identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire al procedimento sintetico ed induttivo (adottato con larghezza, per il passato, dall'amministrazione finanziaria e, purtroppo, non ancora abbandonato dalla prassi degli uffici) il procedimento analitico deduttivo sistematico, ripudiando (come si legge nella relazione ministeriale del 1951 del Vanoni) "quel largo empirismo dominante" allora (ed oggi) nella nostra prassi fiscale

Una interessante analisi riguardante la economia sommersa e la evasione fiscale è stata fornita nel documento "Economia non osservata e flussi finanziari- RAPPORTO FINALE SULL'ATTIVITÀ"²⁹ presentato il 14 luglio 2011 dall'allora Presidente de ll'Istituto nazionale di statistica e Presidente del Gruppo di lavoro, il Prof. Enrico Giovannini.

La stesura materiale del Rapporto, coordinata dall'Istat, è stata possibile grazie ai contributi di esperti delle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, del Dipartimento delle Finanze, dell'Inps, dell'Inail, dell'Istat, e alla collaborazione preziosa della Banca d'Italia, della SOSE, del Ministero del Lavoro.

Proponiamo alcune tabelle da questo studio, rimandando il lettore al documento per una analisi completa.

I numeri e le considerazioni che andiamo a presentare di seguito consentono a chiunque di capire dove si annida la evasione fiscale.

Riteniamo che, a fronte della mole di dati che le strutture hanno reso disponibile, ben poco il Legislatore abbia fatto, in particolare in tema di uniformità dei sistemi di determinazione.

²⁸ Dal volume "RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI" in "Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente"- VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

²⁹ Si veda la Appendice F-Premessa dal documento "Economia Sommersa e Flussi Finanziari- RAPPORTO FINALE SULL'ATTIVITÀ". Il documento è scaricabile dal sito del MEF al link [http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2012/economia non osservata e flussi finanziari rapporto finale.pdf](http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2012/economia%20non%20osservata%20e%20flussi%20finanziari%20rapporto%20finale.pdf)

Prospetto 3.4 - Stime dell'evasione dell'Ire in Italia: approcci macroeconomici

Fonte	Anno di riferimento	Risultati
Bernardi e Bernasconi, 1996	1991	26,0% della base imponibile evasa; 8,5% per lavoro dipendente, 62,8% per reddito da lavoro indipendente. L'imposta evasa ammonta al 12,9% per i dipendenti e al 68,5% per gli indipendenti
Bernardi, 1996	1994	22,9% della base imponibile evasa; 8,5% per lavoro dipendente e pensioni, 59,5% per reddito da lavoro indipendente
SOGEI, 1999	1994	68% della base imponibile dei lavoratori indipendenti evasa

Fonte: Marino-Zizza (2010)

Prospetto 3.5 - Stime dell'evasione dell'Ire in Italia: approcci microeconomici

Fonte	Anno di riferimento	Metodo	Risultati
Bernasconi e Marenzi, 1997	1991	Confronto con indagini sulle famiglie	Per i lavoratori dipendenti la base imponibile evasa è pari al 4%, per i pensionati all'11%, per gli imprenditori al 53% e per i professionisti al 30%
Cannari et al., 1997	1989	Confronto con indagini sulle famiglie	I redditi medi complessivi risultano in IBFI sostanzialmente analoghi a quelli di fonte fiscale per i lavoratori dipendenti, molto più elevati per liberi professionisti (del 15% circa) e imprenditori (di oltre il 40%)
Fiorio e D'Amuri, 2005	2000	Confronto con indagini sulle famiglie	I redditi da lavoro autonomo presentano tassi di evasione molto elevati in corrispondenza di tutti i decili di reddito sebbene decrescenti al crescere del reddito (tra il 71% e l'8%; 28% alla mediana). I redditi da lavoro dipendente presentano tassi di evasione elevati solo nei decili di reddito inferiori (tra il 63% e il 2% tra il primo quartile e la mediana; successivamente l'evasione diventa "negativa")
Bordignon e Zanardi, 1997	1987 e 1989	Auditing fiscale	L'84,3% dei lavoratori indipendenti dichiara un reddito inferiore a quello effettivo. L'ammontare medio di reddito evaso è pari al 55,3%; l'importo medio di imposte evase è del 66%

Fonte: Marino-Zizza (2010)

Figura 1.1 - Quota del valore aggiunto prodotto dall'area del sommerso economico sul Pil. Anni 2000-2008

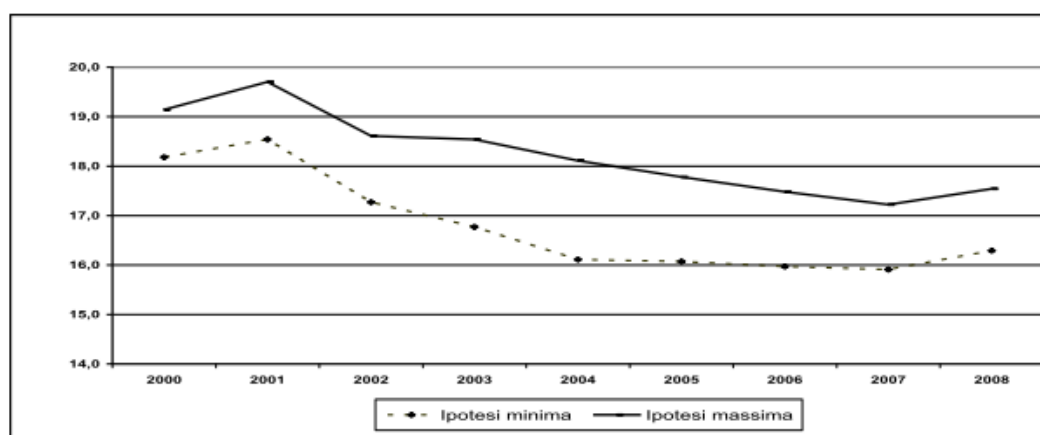


Figura 3.6 - Entità media dell'evasione per settore di attività economica - Anni 1998-2002

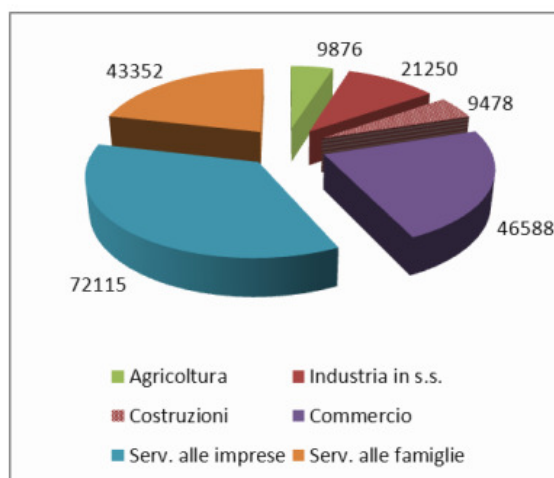


Figura 3.7 - Intensità media dell'evasione per settore di attività economica - Anni 1998-2002

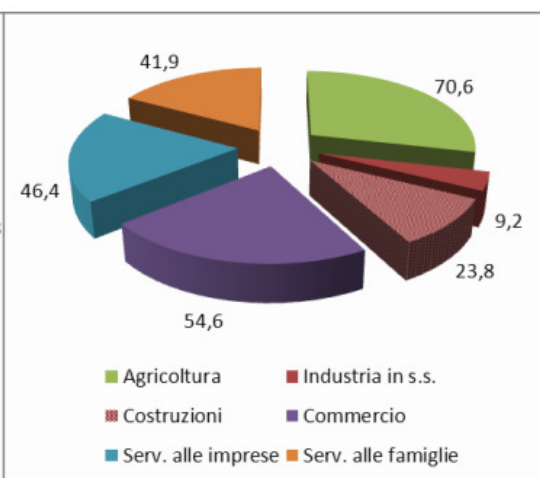


Tavola 1.4 - Valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico per 16 settori di attività economica - Anno 2005

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA		% sul valore aggiunto ai prezzi al produttore Ipotesi max
Agricoltura, silvicoltura e pesca		31,1
	<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	31,1
Industria		11,7
	<i>Alimentari, bevande e tabacco</i>	10,7
	<i>Tessili, abbigliamento, pelli e calzature</i>	13,7
	<i>Coke, petrolio e prodotti chimici</i>	6,0
	<i>Prodotti metalmeccanici</i>	5,0
	<i>Altri prodotti industriali</i>	11,0
	<i>Elettrica, gas e acqua</i>	1,8
	<i>Costruzioni</i>	28,4
Servizi		21,7
	<i>Commercio</i>	32,1
	<i>Alberghi e pubblici esercizi</i>	56,8
	<i>Trasporti e comunicazioni</i>	33,9
	<i>Credito e assicurazione</i>	6,4
	<i>Servizi alle imprese</i>	21,5
	<i>Pubblica amministrazione</i>	0,0
	<i>Istruzione, Sanità e altri servizi sociali</i>	36,8
	<i>Servizi domestici</i>	52,9
Totale economia (percentuale sul Pil)		ip. Min= 16,1 ip. Max=17,8

Tavola 3.7 - Tassi di evasione per genere, classe di età, area geografica e tipologia di contribuente

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE	IBFI		SOGEI		Differenza redditi pro capite (a)	Tasso di evasione
	Contribuenti	Reddito netto pro capite (a)	Contribuenti	Reddito netto pro capite (a)		
SESSO						
Uomo	20.699.048	18.932	21.612.453	15.653	3.278	17,3
Donna	20.335.554	11.904	18.879.643	10.725	1.178	9,9
	41.034.602		40.492.096			
CLASSI DI ETÀ						
età ≤ 44	17.432.387	15.428	17.192.526	12.363	3.065	19,9
44 < età ≤ 64	13.096.415	18.386	12.186.526	16.441	1.945	10,6
età > 64	10.505.801	11.822	11.113.044	11.508	314	2,7
	41.034.603		40.492.096			
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE						
Nord	19.763.271	17.063	20.033.653	14.530	2.532	14,8
Centro	8.469.568	16.850	8.120.830	13.914	2.936	17,4
Mezzogiorno	12.801.763	12.030	12.337.613	11.080	950	7,9
	41.034.602		40.492.096			
TIPOLOGIA CONTRIBUENTE (a)						
1	16.513.566	14.690	17.675.343	14.931	-240	-1,6
2	12.223.823	10.940	13.582.001	11.023	-83	-0,8
3	4.645.534	27.020	4.318.697	11.798	15.222	56,3
4	1.122.165	21.286	1.122.929	3.462	17.824	83,7
5	1.063.240	21.065	675.158	22.694	-1.629	-7,7
6	910.369	36.745	1.222.658	20.372	16.373	44,6
7	4.555.905	11.494	1.895.310	16.942	-5.447	-47,4
	41.034.602		40.492.096			
Intera popolazione	41.034.602	15.449	40.492.096	13.356	2.093	13,5

(a) Importi in euro.

(b) Legenda: 1= lavoratore dipendente; 2= pensionato; 3= lavoratore autonomo / imprenditore; 4= rentiers (contribuenti che possiedono solo redditi da fabbricati non adibiti ad abitazione principale); 5= pensionato e lavoro dipendente; 6= lavoratore autonomo con lavoro dipendente o con pensione; 7= categoria residuale che include, tra gli altri, i contribuenti con posizione lavorativa tripla. Fonte Marino-Zizza (2010).

Le statistiche presentate nel documento coprono molte altre aree e non lasciano adito a dubbi.

La Legge numero 917 dell'anno 1986 "Testo Unico delle imposte dirette"

- Da un lato consentendo la indicazione di redditi tassabili forfetari per alcune categorie di contribuenti
- Dall'altro impedendo di fatto al cittadino la deduzione nell'effettivo importo di tutte le spese necessarie per la soddisfazione dei bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico deve provvedere

->contravviene, nella sostanza:

- ❖ al precetto di progressività del sistema tributario nel suo complesso (tributi diretti e indiretti), configurando una potenziale violazione dell'art.2 Cost. per la solidarietà sociale,
- ❖ al precetto di uguaglianza sostanziale dell'art.3 Cost.e dell'art.53 Cost. nei suoi due commi di capacità contributiva e di progressività

-> e produce i seguenti effetti:

- ❖ Le categorie dei lavoratori dipendenti e pensionati sono tassati sulla base dei redditi veri e certi certificati da buste paga e pensioni con ritenuta alla fonte e con una detrazione fortemente ridotta e forgetaria dall'imposta lorda per la progressività dell'imposizione.

- ❖ Le categorie di tutti i tipi di imprenditori godono di redditi tassabili forfetari, concordati con il governo di turno con le varie associazioni di categoria.
 - Questi contribuenti sono autorizzati, dal loro regime fiscale (che li differenzia da quello dei lavoratori dipendenti e pensionati) a denunciare il loro reddito sottoposto a Irpef all'interno di una forbice definita dai due valori di reddito “congruo” se pari al minimo concordato e “congruo e coerente” se pari al massimo concordato con gli studi di settore.
 - I contribuenti definiti “minimi” sotto un reddito da loro dichiarato non maggiore ai 30.000 euro, hanno una cedolare secca che va dal 5% al 20% .

L'ultimo accordo tra governo e associazioni di categoria risale al 14 dicembre 2006. Con questo annuncio vennero presentati ai loro associati i risultati dell'incontro

“ abbiamo preteso e ottenuto che gli accertamenti da parte dell'ufficio impositore siano rivolti solamente ai contribuenti che hanno dichiarato sotto il minimo concordato con gli studi di settore”

E' ampiamente documentato il percorso nel tempo dei sistemi induttivi/sintetici di determinazione del reddito, accompagnati dalla costante denuncia del fatto che, ad esempio, i redditi denunciati dagli imprenditori erano persino al di sotto dei valori dei dipendenti della medesima azienda.

Una valutazione degli Studi potrebbe essere la seguente

“..Gli studi di settore sono da considerare una ‘mera’ elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che può solo costituire una approssimazione semplice..”.

A proporre questa valutazione non siamo noi, ma la Corte di Cassazione che, con la sentenza 26635 del 18.12.2009³⁰ ha fornito, nella sostanza, una delle principali bocciature degli Studi di Settore , pur trovandosi nella condizione di dover prendere atto del fatto che, a causa della legislazione vigente

“ ..il mancato rispetto degli studi di settore, cioè il meccanismo di determinazione dei redditi in base ai quali gli autonomi pagano le tasse, non è sufficiente a far scattare un automatico accertamento fiscale da parte dell'agenzia delle entrate” .

Siamo nuovamente nel campo del “*lex dura, sed lex*”.

Stavolta, però, tocca allo Stato subire, dal momento che i ruoli sono invertiti, e chi decide quanto indicare al fisco come reddito è il professionista , il titolare di partita IVA o l'imprenditore.

Gli studi di settore, come in genere i sistemi sintetici/induttivi, violano i punti 2, 5, 8 della lista che abbiamo osservato. Il sostanziale mantenimento delle normative tributarie preesistenti rispetto ai Lavori della Assemblea Costituente ha di fatto consentito a molte classi di cittadini (imprenditori e professionisti in particolare) di conservare agevolazioni e relativi benefici anche dopo la promulgazione della Costituzione Repubblicana.

La presenza di questi meccanismi che consentono, con una probabilità pari al 90% , di non subire alcun accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, unita alla possibilità molto reale che il cittadino accetti di evitare modalità di acquisto nelle quali si trovi costretto a versare IVA, sono alla base di pratiche elusive diffusissime, ad una evasione IVA impressionante e ad una evasione fiscale che, globalmente, sottrae allo stato qualcosa come 180 miliardi di euro l'anno . Su questo dato convergono la maggior parte di coloro che si occupano di materia tributaria.

Conclusioni

Abbiamo individuato, attraverso gli esempi e successive considerazioni, alcuni elementi sui quali occorre interrogarsi e che riteniamo utile ribadire:

³⁰ La sentenza è disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate al link

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+Giurisprudenza+Studi+Settore/Anno+2009/Sentenza+26635+2009/Sentenza+26635_2009.pdf

- **Al cittadino non è consentita in alcuna sede la dimostrazione della Effettiva Capacità Contributiva come risultante dalla deduzione, dai redditi globali comunque conseguiti, degli importi di tutte le spese sostenute per “soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere..”**
→ Il Legislatore non ha tenuto in considerazione quello che la Assemblea Costituente ha dato come precetto, ovvero che “..il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.”.
- **La componente indiretta (regressiva) costituisce, nonostante il ridotto potere di acquisto del cittadino del nostro esempio, non meno del 20% del concorso alle spese pubbliche, rendendo evidente a chiunque che il carico tributario complessivo gravante sul cittadino non può in alcun modo risultare progressivo. Questo rappresenta una violazione dell’art. 53, comma 2 Cost.**
→ Il Legislatore non ha tenuto in considerazione quello che la Assemblea Costituente ha dato come precetto, ovvero che “..l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività..”.
- **Non vi è alcuna norma che consenta al cittadino di fare valere, in sede di denuncia dei redditi e di calcolo delle imposte dirette, gli importi versati a titolo di imposta indirette.**
→ Il Legislatore non ha tenuto in considerazione quello che la Assemblea Costituente ha dato come precetto, ovvero che “..la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi...”
- **Una componente delle Imposte dirette è data dalla cosiddetta “Tassa sulla Onestà”. Questa componente è presente se e solo se il cittadino è onesto ed è funzione delle aliquote IVA e delle accise oltre che del volume di acquisti effettuati dal cittadino.**
- **Il sistema fiscale attuale non è in grado di distinguere la differenza tra cittadino operoso, che non può dedurre spese, dal cittadino che, al contrario, contravvenendo al suo dovere fiscale, non versa alcunchè di IVA, effettua acquisti per la massima parte in nero e/o operando nei circuiti di economia sommersa. Per la normativa fiscale attualmente in vigore, i due sono perfettamente equivalenti, e non vi è modo, per il cittadino, operoso di rendere noto il proprio concorso complessivo alle spese pubbliche. Questo aspetto di disuguaglianza, legato al mancato riconoscimento della Effettiva Capacità Contributiva come base per la imposizione fiscale, ha aperto ed apre tuttora la strada all’indebito vantaggio, in termini di disponibilità di ricchezza e, con essa, di prospettive, tra chi non compie il proprio dovere fiscale e chi, invece, a questo dovere non si sottrae.**
- **Gli Studi di Settore, e con essi tutti i sistemi che fanno uso di meccanismi induttivi/sintetici, violano il principio di determinazione per tutti della Effettiva Capacità Contributiva.**

Perseverare in questa situazione, negando al cittadino di vedere riconosciuto il valore del concorso alle spese pubbliche, sta producendo, a livello sociale, delle lacerazioni che il, mondo politico non può non tenere in considerazione.

Appendici

Da: Fondazione Commercialistitaliani: AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA su Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco - 6 Febbraio 2014

A-Le violazioni dello Statuto del Contribuente

La Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”, entrata in vigore il 1° Agosto 2000 e votata all’unanimità, è giunta ormai al suo quattordicesimo anno di vita; una Legge equa, colma di validi principi, emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed il contribuente.

In ogni Decreto Legge o Legge Finanziaria si deroga solo e soltanto per garantire gettito immediato nelle casse dell’Erario, senza pensare alla tutela del contribuente.

Le deroghe allo Statuto del Contribuente non potranno mai trovare alcuna giustificazione perché calpestano e ledono i diritti dei cittadini.

A conferma di quanto detto, ricordiamo e riportiamo fedelmente le seguenti dichiarazioni:

“Non è sempre facile conciliare il principio di irretroattività delle norme tributarie con le esigenze di cassa dello Stato. In alcuni momenti di contingenza, serve che una manovra sia immediatamente efficace e porti subito all’Erario i fondi necessari. Proprio per questo è stata prevista la possibilità per il Legislatore di derogare alla irretroattività. Purtroppo, però, come ho detto prima, l’eccezione sta diventando il principio. E questo dispiace.” (Prof. Augusto Fantozzi, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze nell’anno 1995);

“Il punto non è quello di riqualificare lo Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale, perché in esso sono già contenuti i principi della Costituzione. Il punto piuttosto è quello che lo stesso viene sistematicamente derogato. In questo senso anch’io devo fare un mea culpa, in quanto nel 2006 fui costretto, cosa che non avrei mai voluto fare, a derogare alcuni principi base a causa della disperata situazione di finanza pubblica che trovammo. E’ chiaro quindi che lo Statuto dovrebbe rappresentare un sistema di norme da applicare sistematicamente e automaticamente, ma è pur vero che le esigenze di bilancio di ogni anno ne pregiudicano la stessa applicazione.” (Prof. Vincenzo Alfonso Visco, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze negli anni 1993 e 1996).

“Le eccezioni allo Statuto del contribuente negli anni sono la regola piuttosto che l’eccezione. Purtroppo negli interventi fiscali la retroattività si rende spesso necessaria per ragioni di copertura. Non toccare l’anno in corso può rivelarsi problematico.” (Dott. Vittorio Umberto Grilli, Ottobre 2012 – ex Ministro delle Finanze negli anni 2012 e 2013).

Le motivazioni alle deroghe addotte dai vari ex-Ministri delle Finanze coincidono sempre. Invece, principi come l’irretroattività, la limitazione del ricorso all’interpretazione autentica, la non applicazione di nuove norme al periodo d’imposta corrente e di nuovi adempimenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge che li istituisce, nonché il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari, devono essere costituzionalmente garantiti.

Pertanto, se si vuole davvero tutelare il contribuente nei rapporti con il Fisco, è necessario ed indefettibile elevare lo Statuto del Contribuente a Legge di rango Costituzionale. Le buone intenzioni che hanno animato lo spirito legislativo però, non hanno mai goduto la giusta considerazione poiché la Legge è stata costantemente disattesa e, dopo quattordici anni dall’emanazione, il suo mancato rispetto è divenuto una costante.

La sua sistematica mancata applicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l’evidente, scarsa considerazione che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto. Eppure lo “Statuto del Contribuente” è una Legge dello Stato.

Evidentemente però, garantire i rapporti tra il fisco ed il contribuente sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto, ponendo i due interlocutori sullo stesso piano di dialogo, per le Istituzioni non è una priorità.

Le ultime Leggi di Stabilità, nella loro articolazione, sono costituite, come afferma la Corte dei Conti, “dalla presenza eccessiva di commi e dalla mancata indicazione del contenuto sintetico delle disposizioni alla quale si intende far rinvio”.

La Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) per esempio, si compone di un solo articolo suddiviso in 561 commi.

Nel primo decennio di vita la Legge 212 del 27 Luglio 2000 è stata disattesa per oltre 400 volte. Solo quattro anni fa il conto era di 287 disposizioni di Legge emanate in deroga al divieto della retroattività o con proroghe dei termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali.

Nei primi 10 anni sono pervenuti all'Amministrazione Finanziaria 66.258 interPELLI per il tramite dei Garanti del Contribuente (dato della Corte dei Conti).

Luigi Einaudi, censurando la pratica della proroga, sosteneva: “La prescrizione è istituto sacro, al pari e più della non retroattività delle leggi; e dovrebbe essere perentoriamente vietato di sorpassare di un giorno solo il termine fissato dalla legge vigente”.

B-Sanatorie e condoni.

Vogliamo porre all'attenzione di tutti, l'annosa discussione in merito a condoni fiscali e sanatorie, chiedendo che sia prevista la negazione di ogni forma di ricorso a questi istituti.

La nostra proposta è di estendere anche ai condoni fiscali quanto previsto per l'indulto dall'articolo 79 della Costituzione Italiana, disponendo in particolare che, per approvare un condono di qualsiasi genere, sia necessaria una apposita Legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Riportiamo un elenco dei principali condoni/sanatorie degli ultimi quaranta anni:

- Condono fiscale anno 1973 - Ministro delle Finanze Emilio Colombo;
- Condono fiscale anno 1982 - Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio anno 1985 - Ministro delle Finanze Bruno Visentini;
- Condono fiscale anno 1991 - Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio e concordato fiscale anno 1995 - Ministro delle Finanze Augusto Fantozzi;
- Scudo Fiscale anno 2001 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale bis anno 2002 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Condono edilizio e fiscale anno 2003 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale ter anno 2009 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti.

È statisticamente provato che ogni qualvolta viene proposto un provvedimento di condono, il gettito fiscale previsto per le imposte ordinarie nell'anno dei condoni risulta inferiore ed inoltre, si genera malcontento nei confronti di chi paga le imposte regolarmente.

I provvedimenti che hanno introdotto le sanatorie fiscali, non avendo natura strutturale, hanno esaurito i benefici nell'anno di emanazione senza creare un reale e duraturo gettito al bilancio dello Stato.

Da qui nasce la nostra contrarietà a qualsiasi forma di sanatoria o condono.

Senza considerare che la Corte dei Conti aveva evidenziato un buco di circa quattro miliardi di euro da ricondurre all'operazione condoni dell'anno 2003, mettendo in evidenza che decine di migliaia di contribuenti avevano pagato solo le prime rate delle varie sanatorie incassando così il diritto ad evitare i controlli per l'intero periodo sanato.

Per cui è sicuramente importante per il Paese dare segnali di moralizzazione, abolendo ogni forma di definizione forfetaria.

C- Un Testo Unico delle norme fiscali.

Spesso nei vari articoli che hanno composto le bozze di Legge Delega per la Riforma fiscale, era stabilito che le norme fossero “*basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva*” e che negli anni successivi al completamento della riforma, potevano essere emanate “*tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.*”.

La migliore attuazione di queste norme è un Testo Unico fiscale che, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, delinea con chiarezza le modalità di accertamento per tutte le tipologie di imposte e tasse al fine di semplificare tutti gli aspetti procedurali.

Nella Legislazione vigente esistono attualmente i seguenti Testi Unici³¹:

- Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro n. 131 dell'anno 1981;
- Testo Unico delle imposte dirette n. 917 dell'anno 1986;
- Testo Unico delle imposte di successione e donazione n. 346 dell'anno 1990;
- Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali n. 347 dell'anno 1990.

A questi si aggiungono i vari D.P.R. o Decreti Legislativi che disciplinano altre imposte e tasse:

- D.P.R. n. 633 del 1972 imposta sul valore aggiunto;
- D.P.R. n. 641 del 1972 tassa sulle concessioni governative;
- D.P.R. n. 642 del 1972 imposta di bollo;
- D.P.R. n. 600 del 1973 disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 601 del 1973 disciplina delle agevolazioni tributarie;
- D.P.R. n. 602 del 1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- D.P.R. n. 605 del 1973 disposizioni relative all'anagrafe tributaria;
- Decreto Legislativo n. 446 del 1997 imposta regionale sulle attività produttive.

Si può notare come, a parte l'IRAP istituita nel 1997, i Testi Unici così come i D.P.R. siano fermi agli anni che vanno dal 1972 al 1990.

Successivamente a questi anni, le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione. Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge.

Com'è possibile per i contribuenti districarsi in un simile ginepraio normativo? Com'è possibile avere la certezza della corretta interpretazione e applicazione delle norme e, quindi, essere al riparo da sanzioni, accertamenti, contenziosi?

Solo con l'adozione di un Testo Unico, potremmo sperare in norme di semplice ed univoca interpretazione, che facilitino i rapporti tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria, creando le condizioni per un fisco più equo, vero incentivo per l'ottenimento di maggiori gettiti nelle casse erariali e segnale tangibile di una vera riforma e di un vero Stato di diritto.

Tutto ciò può essere realizzato a condizione che ci sia la volontà politica di mantenerlo inalterato per almeno tre anni

D- Esempio di applicazione corretta dell'articolo 53 della Costituzione per la determinazione della Effettiva Capacità Contributiva per tutti.

Qui di seguito pubblichiamo un articolo apparso su Repubblica in cronaca di Firenze il 13 marzo 2012 .
E' accaduto che l'Agenzia delle Entrate effettuando i controlli incrociati tra clienti e fornitori ha scovato 2 milioni e 200 mila euro di imposte evase tra IVA e IRPEF.

³¹ Aggiungiamo., per completezza, il Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Gli%20studi%20di%20settore/4_4_Parte_2.pdf

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+leggi+prov+Studi+Settore/Anni+precedenti+1999++1973/STUDI+DI+SETTORE++PRIME+NORME>

Sostanzialmente, attraverso l'incrocio dei dati relativi ai giustificativi fiscali, si è giunti, in questo caso, a determinare un M.I.A (Maggiore Imponibile Accertato) senza dover ricorrere a controllo fiscale preventivo. Senza le fatture dei clienti, il controllo non sarebbe mai avvenuto ed IVA ed IRPEF del fornitore sarebbero state perse.

Il principio secondo il quale "LE SPESE DI TUTTI VANNO A FORMARE I REDDITI DI TUTTI", è implicito nel sistema analitico/deduttivo/sistematico. La determinazione della Effettiva Capacità Contributiva, in sede di denuncia dei redditi come in sede di calcolo degli indici sintetici (Come l'ISEE) consente di adeguare in tutti i casi il carico fiscale complessivo su OGNI CITTADINO.

Il caso

La Guardia di Finanza ha scoperto che 10 aziende su 12 controllate erano evasori totali. Grazie alla richiesta di detrazione del 36%

Si scordano di dichiarare al fisco le entrate costruttori edili "traditi" dai loro clienti

A TRADIRE artigiani edili ma anche costruttori industriali sono stati i loro stessi clienti per i quali avevano ristrutturato casa. Loro, i proprietari delle abitazioni, hanno inviato al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate le dichiarazioni degli amministratori condominiali che consentono di detrarre dalle tasse il 36% di quanto sborsato per lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizie private, mentre i costruttori si erano «dimenticati» di dichiarare al fisco quelle somme incassate. E così il controllo incrociato dei dati ha smascherato come evasori gli imprenditori edili. Per questo ben 10 aziende su 12 controllate dalla guardia di Finanza di Firenze sono risultate come evasori totali di imposte dirette e di Iva per complessivi 2 milioni e 200 mila euro e un imprenditore è stato denunciato. La ricerca degli evasori si è basata sul confronto dei dati dell'Agenzia delle entrate, ai quali i proprietari di immobili che in-



Un cantiere edile

tendono avvalersi degli sgravi fiscali devono comunicare la documentazione della ristrutturazione, compresa quella dei bonifici bancari dei pagamenti effettuati (unica forma di pagamento ammessa in questi casi), e quanto invece risultava, o meglio non risultava, dalla contabilità delle imprese. In sostanza i lavori erano stati eseguiti e pagati dai committenti, ma erano «fantasma» sui libri contabili. Le ditte verificate dalla Guardia di finanza di Firenze

sono tre di Firenze ed una di Lastra a Signa, due di Empoli, una di Castelfiorentino, due di Pontassiene ed una di Reggello, una di Borgo San Lorenzo ed una di Vicchio. Dieci di esse sono risultate evasori totali: quanto alle altre due in un caso era stato sottratto a tassazione più del 50% dell'imponibile dichiarato, nell'altro erano stati omessi i compensi realmente percepiti. Le cifre evase oscillano nei diversi casi dai 25.000 euro ad oltre 600.000.

Purtroppo, nel sistema attuale, sentiamo la attualità delle parole di Einaudi che abbiamo letto all'inizio del documento.

*"...Semplificare il groviglio delle imposte sul reddito è la condizione essenziale affinché gli accertamenti cessino di essere un inganno, anzi una farsa.
Affinchè i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo stato...
Oggi, la frode è provocata dalla legge..."*

E- 150 anni d'Italia attraverso il Fisco: dal pareggio di bilancio alla riforma Vanoni

Prendiamo alcuni spunti di storia attraverso il fisco³²

- 1876 - Con il pareggio di bilancio si chiude la stagione della Destra storica
- 1878-81 - Il Governo Cairoli istituisce la nuova tariffa doganale e riduce l'imposta sul macinato che verrà abolita nel 1884
- 1886 - Il Nuovo Catasto Geometrico Particellare sostituisce i catasti degli stati pre-unitari
- 1919 - Filippo Meda, ministro delle Finanze del Governo Orlando, promuove un sistema tributario basato sul principio della progressività
- 1923 - Alberto De Stefani, ministro delle Finanze del primo Governo Mussolini, riprende il progetto Meda. Viene istituita un'imposta complementare sul reddito delle persone fisiche
- 1925 - Con De Stefani si consegue un nuovo pareggio di bilancio
- 1927 - L'Imposta sul celibato apre la campagna demografica del regime fascista
- 1940 - Nasce l'IGE (Imposta Generale sulle Entrate) che anticipa l'IVA. A differenza di quest'ultima si calcolava sul valore pieno del bene o del servizio e non sull'incremento conseguito nelle fasi di produzione e di distribuzione

La Costituzione Italiana 2 giugno 1946

Dopo venti anni di fascismo gli italiani, chiamati al referendum istituzionale, scelgono la Repubblica. L'Assemblea Costituente scrive la Carta Costituzionale.

1 gennaio 1948 Entra in vigore la Costituzione italiana che detta principi cardine in materia tributaria:

- art. 2: solidarietà economica e sociale
- art. 23: riserva di legge
- art. 53: capacità contributiva e progressività (23 Maggio 1947)

Giunge a compimento, in quel 23 maggio 1947, un percorso di cultura e di maturazione democratica che inizia sin dai primi del 1900. E' Giolitti ad introdurre il tema con questo famoso passo tratto da un suo discorso, pensate, del **settembre 1900**

“... il paese, dice l'On. Sonnino, e' ammalato politicamente e moralmente, ed e' vero; ma la causa piu' grave di tale malattia e' il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi piu' povere; noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio sul consumo, ecc... NON NE ABBIAMO UNA SOLA che colpisca esclusivamente la ricchezza vera; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio; quando nel 1893, per stringenti necessita' finanziarie, io dovetti chiedere alle classi piu' ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai piu' efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani, e l'On. Sonnino, andato al governo dopo di me, dovette provvedere alle finanze RIALZANDO ancora il prezzo del sale e il dazio sui cereali. Io deploro quanti altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti: chi l'ha iniziata ?... “

1951: la riforma “Vanoni”

Ezio Vanoni, ministro delle Finanze del Governo De Gasperi, promuove la prima riforma post –

³² http://sardegna.agenziaentrate.it/sites/sardegna/files/public/eventi/150_Italia_unita/3_Pareggio_Vanoni.pdf

costituzionale. La legge Vanoni, detta anche di “perequazione tributaria” è ispirata a principi di equità fiscale.

I lineamenti della riforma:

- un sistema basato sulla dichiarazione del contribuente, obbligatoria, annuale, unica per tutti i redditi
- redistribuzione del carico fiscale secondo la capacità economica di ciascun contribuente in modo da non gravare sui meno abbienti
- riduzione delle aliquote
- imposta su società e obbligazioni

Il valore etico dell’adempimento fiscale

Vanoni, che aveva contribuito alla redazione della Costituzione, considerava essenziale formare i cittadini alla consapevolezza del valore morale e sociale dell’obbligo tributario. Una riforma etica e culturale per sviluppare reciproca fiducia fra Fisco e cittadini.

“Quando sento in Parlamento che si parla di oppressione fiscale nei confronti di un contribuente in arretrato da anni ed anni nel pagamento delle imposte ordinarie [...] io mi rifiuto di pensare che il Parlamento compassioni questa ed altre simili situazioni [...]. Per il futuro non vi proponiamo strade colme di rose, ma [...] noi possiamo risolvere gran parte dei problemi del nostro Paese e li risolveremo nella misura nella quale [...] sapremo chiedere ad ognuno la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione.”

Con questo discorso si chiuse, in Senato, anche la vita di Ezio Vanoni. **Era il 16 febbraio 1956.**

Oggi, a 66 anni di distanza, leggendo gli articolati delle leggi in campo tributario, analizzando i numeri forniti dai Ministero delle Finanze, i rapporti ISTAT, le analisi della Guardia di Finanza, della Ragioneria di Stato, della Corte dei Conti, ci accorgiamo che il paese e' ancorato, attraverso il sistema fiscale che si ritrova in disprezzo della Costituzione, ai canoni dello Statuto Albertino del 1900, ma con 2000 Miliardi di Euro di debito!.

Leggendo le seguenti espressioni chi non conviene che si tratta di elementi ahime' noti a tutti ?

FILIPPO MEDA

"...i contribuenti titolari di redditi fissi sono tassati fino all'ultimo centesimo..... con aliquote non indifferenti; mentre, invece, il reddito..... dei professionisti e degli industriali e commercianti privati sfugge sempre, talvolta in notevole parte e talvolta interamente, al dovere tributario"

A pronunciarla fu, quasi un secolo fa, l’Onorevole Filippo Meda, ministro delle Finanze nei governi Boselli e Orlando durante gli anni della Prima Guerra Mondiale . La espressione fu riportata in uno scritto del 1920 !

GAETANO STAMMATI

In preparazione della futura legge delega 825 per la riforma tributaria Gaetano Stammati, nel 1968, sosteneva “RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI” in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente”- VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

“la scelta del reddito effettivo come oggetto dell’imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi di imposizione”. questa scelta si collega al metodo di accertamento, per cui dovendosi procedere all’identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire al procedimento sintetico ed induttivo (adottato con larghezza, per il passato, dall’amministrazione finanziaria e, purtroppo, non ancora abbandonato dalla prassi degli uffici) il procedimento analitico deduttivo sistematico, ripudiando (come si legge nella relazione ministeriale del 1951 del Vanoni) “quel largo empirismo dominante allora (ed oggi) nella nostra prassi fiscale”.

N.B. Questi principi Costituzionali furono recepiti dalla legge delega 825/71 (Luigi Preti Costituente) ma disattesi dalla legge 600 (Visentini) e da quelle seguenti (TUIR legge 917/86).

VANONI EZIO

Dal volume “COSTITUENTE E COSTITUZIONE” (in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente”- VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

“Il fenomeno dell’evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un’equa ripartizione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all’esatta determinazione dell’imposta per motivi tecnici ”.

Questa affermazione che possiamo benissimo ascoltare di continuo, invece è del Costituente Ezio Vanoni nel 1949 poco dopo la promulgazione della Costituzione

F-Premessa dal documento “Economia Sommersa e Flussi Finanziari”

Il Gruppo di lavoro sull’“Economia Sommersa e il Flussi Finanziari” istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale ha operato nel corso del periodo gennaio-maggio 2011 grazie all’impegno dei rappresentanti di numerose amministrazioni pubbliche e dei rappresentanti delle parti sociali. Nel corso degli incontri organizzati sono state presentate e discusse le attività svolte dalle amministrazioni: ciò ha consentito di costruire una base comune di conoscenza (ad esempio, discutendo delle principali motivazioni che portano all’evasione fiscale e contributiva), chiarire dubbi e superare fraintendimenti. Inoltre, le parti sociali hanno predisposto diversi contributi, i quali hanno permesso di evidenziare le aree considerate prioritarie per i futuri interventi.

Il Rapporto non esprime necessariamente il consenso di tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro su ogni singolo aspetto trattato, ma è stato redatto grazie ad una approfondita interazione con i rappresentanti delle parti sociali e delle amministrazioni coinvolte. La stesura materiale del Rapporto, coordinata dall’Istat, è stata possibile grazie ai contributi di esperti delle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, del Dipartimento delle Finanze, dell’Inps, dell’Inail, dell’Istat, e alla collaborazione preziosa della Banca d’Italia, della SOSE, del Ministero del Lavoro. A tutti questi esperti, che non vengono qui nominati, va un ringraziamento particolare. La responsabilità ultima del Rapporto è, comunque della presidenza del Gruppo di lavoro.

Il Rapporto contiene una ricca documentazione sui fenomeni dell’economia sommersa e dell’evasione fiscale e contributiva, sulle azioni volte ad accrescere la compliance e su quelle di contrasto all’evasione, nonché numerose proposte per migliorare queste ultime. L’auspicio è che le evidenze contenute in questo Rapporto possano aiutare ad assumere decisioni efficaci per ridurre in modo significativo l’area dell’evasione, con benefici effetti sul funzionamento del sistema economico, sul bilancio pubblico e sull’equità.

Roma, 14 luglio 2011

Prof. Enrico Giovannini
Presidente dell’Istituto nazionale di statistica
Presidente del Gruppo di lavoro